

XC.

1ª TORNATA DI LUNEDÌ 9 AGOSTO 1920

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BERENINI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Inversione dell'ordine del giorno	5200	Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni degli operai sul lavoro	5218
BRUNELLI	5200	Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni	5220
DE RUGGERI	5200	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 13 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro	5221
MEDA, <i>ministro</i>	5200	Istituzione in Napoli di un Regio Istituto superiore di studi commerciali	5221
CONGIU	5200		
PRESIDENTE	5200	Disegno di legge (Discussione):	
LABRIOLA, <i>ministro</i>	5200	Ruoli aperti pel personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori	5222
Disegni di legge (Approvazione):		MEDA, <i>ministro</i>	5222
Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20.	5200	CAMERA GIOVANNI	5222
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.	5204	Si passa agli articoli:	
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20.	5206	PEANO, <i>ministro</i>	5225
Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20	5206	DI FAUSTO, <i>relatore</i>	5225
Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali	5207	MALATESTA	5225
Equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata	5208	Fondi per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra	5226
Modificazioni alle leggi per la Sardegna	5210	MEDA, <i>ministro</i>	5226
Sistemazione degli impiegati straordinari addetti al servizio dei comuni comunali del Mezzogiorno e della Sicilia	5215	MAFFI, <i>relatore</i>	5226
Per l'indennità ai pubblici amministratori	5215	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 273, recante provvedimenti per gli ufficiali giudiziari	5228
Per il completamento della strada litorale jonica	5216	SANDRINI	5228
Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura	5216	FERA, <i>ministro</i>	5228
		TURATI	5229
		DELLO SBARBA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5229
		Sull'ordine del giorno:	
		MEDA, <i>ministro</i>	5235
		Relazioni (Presentazione):	
		BOGGIANO: Provvedimenti per favorire la piccola proprietà rurale a mezzo delle cooperative agricole	5235
		PIETRIBONI: Domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Pagella, Basile, Chiossi e Ferrari Enrico	5236

	Pag.
Disegno di legge (Discussione):	
Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause. . .	5235
Proposta di sospensione del deputato Reale:	
REALE.	5235
PIETRIBONI.	5237
TURATI, <i>relatore</i>	5238
TOVINI.	5240
È ritirata.	
LOLLINI.	5240
PIETRIBONI.	5241
Si approva la chiusura della discussione.	
TURATI, <i>relatore</i>	5242
Articolo 1:	
TOVINI.	5246
GRASSI.	5247
TURATI, <i>relatore</i>	5247
È approvato.	
Articolo 2:	
TOVINI.	5248-49
LOLLINI.	5248
RICCIO, della Commissione.	5249
GRASSI.	5249
FERA, <i>ministro</i>	5250
Si approva, per divisione, la prima parte.	
Richiesta di votazione nominale:	
MEDA, <i>ministro</i>	5250
MODIGLIANI.	5250
TOVINI.	5251
PRESIDENTE.	5251
È ritirata.	
Richiesta di constatazione del numero legale:	
MEDA, <i>ministro</i>	5251
LUCIANI.	5251
PRESIDENTE.	5251
È ritirata.	
Si approvano anche la seconda parte dell'articolo 2 e l'articolo 3 ed ultimo.	
Proposta di legge (Discussione):	
Publicità della gestione dei giornali e di altri periodici.	5252
MODIGLIANI.	5252
Proposte di legge (Svolgimento e presa in considerazione):	
Agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.	5254
BURBIO.	5254
PEANO, <i>ministro</i>	5254
Concessione di viaggio a prezzo ridotto agli insegnanti delle scuole medie e delle scuole elementari a sgravio.	5255
CAPPELOTTO.	5255
PEANO, <i>ministro</i>	5255

La seduta comincia alle 10.

PAPARO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Sull'ordine del giorno.

BRUNELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNELLI. Vorrei proporre che, come si è fatto in altre sedute mattutine, si inverta l'ordine del giorno, dando la precedenza a quei disegni di legge, sui quali o non vi sono oratori iscritti, o quelli che si sono iscritti rinunzino a parlare, o si presume fondatamente che non vi sarà discussione.

DE RUGGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE RUGGIERI. Anch'io volevo domandare, non una inversione sostanziale dell'ordine del giorno, ma una inversione formale, nel senso che, come si è fatto altra volta nelle sedute mattutine, si dia la precedenza a quei disegni di legge sui quali non ci sono iscritti e che si presume non daranno luogo a discussione.

Voci. È la stessa proposta fatta dall'onorevole Brunelli!

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Non ho nessuna difficoltà che la Camera, se lo crede, accolga la proposta fatta dagli onorevoli Brunelli e De Ruggieri; chiedo però che in ogni caso abbiano la precedenza i disegni di legge che interessano il Tesoro e che riguardano interessi immediati dell'amministrazione: parlo dei disegni di legge 607, 608, 609 e 610.

Vi sono poi due disegni di legge che riguardano il Ministero delle poste e dei telegrafi e dovrebbero anche essere approvati subito dopo; e sono precisamente: quello per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata, e quello per i provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali.

Dopo, non ho alcuna difficoltà che la discussione segua nell'ordine che sarà deliberato dalla Camera, purchè la proposta degli onorevoli Brunelli e De Ruggieri venga intesa in questo senso: che non soltanto non vi siano iscritti, ma anche che nessuno chieda di parlare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Congiu.

Ne ha facoltà.

CONGIU. Sul disegno di legge: « Modificazione alle leggi per la Sardegna » vi sa-

rebbe un solo iscritto a parlare, l'onorevole Lissia...

LISSIA. Rinunzio.

CONGIU. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, gli onorevoli Brunelli e De Ruggieri hanno proposto di invertire l'ordine del giorno, dando la precedenza ai disegni di legge che non implicino discussione.

L'onorevole ministro del tesoro, pur consentendo a questa inversione, ha chiesto che si dia la precedenza assoluta ai disegni di legge nn. 607, 608, 609, 610, 822 e 664.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LABRIOLA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chiedo che tra i disegni di legge ai quali si darà la precedenza, siano anche i disegni di legge n. 657, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e n. 662, concernente gli infortuni degli operai sul lavoro.

PRESIDENTE. Sono appunto tra quelli su cui non vi sono oratori iscritti.

Da parte mia, poichè almeno alle ore 13 bisognerebbe che la seduta terminasse e con un po' di buona volontà per quell'ora si potrebbe avere esaurito l'ordine del giorno, raccomandando, per i progetti su cui vi sarà discussione, la sobrietà massima agli oratori.

Approvazione del disegno di legge: Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-1920.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 607-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico e relative tabelle.

Se ne dia lettura.

MORISANI, segretario, legge:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 23,929,221 e le diminuzioni di lire 9,505,150 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 4. Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.), lire 34,000.

Capitolo 13. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 40,000.

Capitolo 14. Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato, lire 120,000.

Capitolo 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della consulta araldica, degli archivi di Stato, della *Gazzetta Ufficiale*, della sanità pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'amministrazione per servizi nell'interesse della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, lire 60,000.

Capitolo 22. Consigli e Commissioni - Spese relative, lire 20,000.

Capitolo 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 28. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato, lire 15,000.

Capitolo 29. Fitto di locali per gli archivi di Stato (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907,

n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno, lire 102,000.

Capitolo 38. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione, lire 51,500.

Capitolo 39. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento *Agenzia Stofani* e giornali esteri, lire 300.

Capitolo 40. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunci nelle provincie, ecc., lire 8,000.

Capitolo 41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, lire 100,000.

Capitolo 42. Spese di spedalità, lire 100,000.

Capitolo 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio, lire 1,000.

Capitolo 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali, lire 1,200,000.

Capitolo 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi, lire 49,000.

Capitolo 55. Stabilimento termale di Aquis per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento, lire 10,000.

Capitolo 57. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio estraeno all'Amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto, lire 10,000.

Capitolo 58. Assegni e indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto, lire 2,000.

Capitolo 61. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 legge 21 luglio 1902, n. 427) studi sulla etiologia

della pellagra. Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra, lire 9,850.

Capitolo 68. Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma, lire 13,000,000.

Capitolo 69. Indennità per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi per servizi fuori di residenza; indennità ad ufficiali ed agenti del Corpo della Regia guardia e spese di trasporto su ferrovie e piroscafi per servizi fuori di residenza; indennità ad agenti della Regia guardia e trasporti in ferrovia e piroscafi per trasferimenti, lire 640,000.

Capitolo 85. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri; lire 6,000,000.

Capitolo 88. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche. Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785), lire 10,000.

Capitolo 89. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza, lire 100,000.

Capitolo 97. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'Amministrazione nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 45,000.

Capitolo 98. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere, lire 4,700.

Capitolo 99. « Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservenienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Combustibili e stoviglie, lire 85,000.

Capitolo 100. « Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici antropometrici, ecc. per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia, provvista di libri per la biblioteca delle Direzioni e di libri, e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari consegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi, lire 250,000.

Capitolo 101. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta, lire 600,000.

Capitolo 103. Servizio delle manifatture carcerarie — Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili, lire 115,000.

Capitolo 104. Servizio delle manifatture carcerarie — Provviste di materie prime ed accessorie (art. 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 550,000.

Capitolo 109. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori, lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotti di acqua — Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati, lire 150,000.

Capitolo 126. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 131-VI (*Modificata la denominazione*) Vitto agli allievi della Regia Guardia per la pubblica sicurezza. —

Capitolo 131-VII (*Di nuova istituzione*) Concorso a favore del Comitato promotore del 5º Congresso nazionale per la moralità pubblica, lire 10,000.

Capitolo 138-IV (*Di nuova istituzione*) Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale, dell'esercizio 1918-19 e retro, lire 2,295.

Capitolo 138-V (*Di nuova istituzione*) Saldo di spese residue riguardanti la beneficenza pubblica, dell'esercizio 1918-19 e retro, lire 3.456.

Capitolo 138-VI (*Di nuova istituzione*) Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica, dell'esercizio 1918-19 e retro, lire 25,000.

Capitolo 138-VII (*Di nuova istituzione*) Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1918-19 e retro, lire 15,140.

Capitolo 138-VIII (*Di nuova istituzione*) Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dell'esercizio 1918-19 e retro, 268,780 lire.

Capitolo 142. Arredamento dell'edificio destinato a sede del Ministero, ecc. 91,200 lire.

Totale delle nuove e maggiori assegnazioni, lire 23,929,221.

Capitolo 15. Telegrammi da spedirsi all'estero ed all'interno — Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero dei canoni concesso all'Agenzia Stefani (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 26. Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744), lire 700.

Capitolo 44. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali. Ispezioni ordinarie e straordinarie, lire 2,500.

Capitolo 48. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, numero 1395, lire 9,850.

Capitolo 49-bis. Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, o di altri Enti (legge 24 luglio 1919, n. 1382, articolo 5, comma 2º, lire 49,000.

Capitolo 51. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947), lire 15,500.

Capitolo 60. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (*Spese fisse*), lire 1,400.

Capitolo 67. Stipendi e paghe al personale del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Indennità d'alloggio di servizio nella capitale, di cavallo e di stalliere — Assegni di corpo e di corpo e carica — Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali — Indennità di carica ai comandanti di stazione — Aumenti triennali di rafferma — Assegno al maestro direttore di banda — Provvista di medaglia al merito di servizio e compenso ai trombettieri (*Spese fisse*), lire 8,000,000.

Capitolo 71. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane, lire 40,000.

Capitolo 86. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana, lire 2,000.

Capitolo 92. Personale degli agenti di custodia — Paghe ed assegni, soprassoldi quinquennali e per distintivi di merito, in-

dennità di grado, di disagiata residenza e di alloggio (*Spese fisse*), lire 150,000.

Capitolo 124-v. Retribuzione al personale assunto presso l'amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra, in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi, lire 40,000.

Capitolo 124-vii. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricata altresì dall'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli enti danneggiati dalla invasione nemica, lire 3,000.

Capitolo 131-ter. Fondo da erogarsi in sussidi a favore di comuni, di enti per i consumi, di istituzioni o Comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attinenti ai consumi popolari determinati dallo stato di guerra, lire 100,000.

Capitolo 177. Lavori, opere e provviste di pubblica utilità nell'interesse della sanità pubblica, ecc., lire 91,200.

Totale delle diminuzioni di stanziamento, lire 9,505,150.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, segretario, legge: (*Vedi Stampato*, n. 608-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di legge e della relativa tabella.

Se ne dia lettura.

MORISANI, segretario, legge:

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 1,935,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 2,566,000, nei capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo n. 6. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini centrali ed ai bassi servizi, lire 20,000.

Capitolo n. 7. Indennità di tramutamento, lire 60,000.

Capitolo n. 8. Indennità per missioni all'interno ed all'estero e per visite d'ispezione - Indennità di viaggio-soggiorno e di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, lire, 690,000.

Capitolo n. 20. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso della amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero lire 500,000.

Capitolo n. 32. Spese per gli uffici e ricevitori all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciatore, d'ufficio, di francatura, di corrispondenza e di telegrammi, lire, 250,000.

Capitolo n. 40. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e scali marittimi, lire 50,000.

Capitolo n. 71. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus, lire 170,000.

Capitolo n. 95. Spese di ogni specie per i servizi sanitari, lire 40,000.

Capitolo n. 100. Spese d'ufficio - Uniformi al personale subalterno di servizio negli uffici - Acquisto e manutenzione mobili, arredi, macchine per scrivere - Illuminazione, riscaldamento, acqua - Vetture, tramvie, trasporti vari - Mancie - Posta, telegrafo - Biancheria, bucato, pulizia e piccole spese diverse - Giornali, pubblicazioni varie - Libri, periodici rilegature di pubblicazioni presso la biblioteca, lire 25,000.

Capitolo n. 101. Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori, lire 5,000.

Capitolo n. 103. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine) acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio ed energia elettrica per gli impianti tecnici, lire 65,000.

Capitolo n. 104. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, lire 60,000.

Totale delle maggiori assegnazioni, lire 1,935,000.

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo n. 11. Indennità diverse con carattere permanente e indennità speciali al personale subalterno (*Spese fisse*), lire 12,000.

Capitolo n. 12. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico, lire 250,000.

Capitolo n. 26. Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore postale telegrafico-telefonico, lire 30,000.

Capitolo n. 28. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (*Spese fisse*), lire 40,000.

Capitolo n. 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi, ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi, lire 200,000.

Capitolo n. 47. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di macchine da scrivere per la copiatura dei telegrammi negli uffici telegrafici, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese

per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti de fattorini telegrafici di prima nomina, lire 900.

Capitolo n. 53. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine e temporanea occupazione di locali per deposito; acquisto di mobilio e di effetti d'uso per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, lire 30,000.

Capitolo n. 54. Istruzione al personale, lire 17,000.

Capitolo n. 55. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1^a, 2^a e 3^a classe (*Spese fisse*), lire 450,000.

Capitolo n. 60. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie di 1^a, 2^a e 3^a classe e spese per la temporanea reggenze delle ricevitorie stesse, lire 70,000.

Capitolo n. 67. Materiali ed utensili per il servizio della posta e minute spese inerenti - Bollette da portalettere e distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali e per quelli in cui sono riuniti gli uffici della posta e del telegrafo - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale, lire 500,000.

Capitolo n. 80. Spese di esercizio della gestione dei conti correnti ed assegni postali; indennità provvisorie - Affitto di locali, manutenzione, illuminazione e riscaldamento - stampati ad uso del pubblico e degli uffici - Cancelleria, lire 51,000.

Capitolo n. 81. Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, lire 158,000.

Capitolo n. 85. Spese di indennità, per visite d'ispezione e missione; spese per esami, lire 28,000.

Capitolo n. 93. Indennità per servizi prestati in tempo di notte, lire 300,000.

Capitolo n. 102. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 30,000.

Totale delle diminuzioni di stanziamento, lire 2,566,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, *segretario, legge* (Vedi *Stampato*, n. 609-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico e della relativa tabella.

Se ne dia lettura.

MORISANI, *segretario, legge*:

Articolo unico.

« Sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni per lire 1,915,000 e la diminuzione di stanziamento di lire 45,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Tabella di variazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 30. (*Modificata la denominazione*). Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (*Spese fisse*), lire 450,000.

Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, lire 350,000.

Capitolo 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 100,000.

Capitolo 44. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente, lire 250,000.

Capitolo 67. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 81. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova, lire 350,000.

Capitolo 98-*septies*. (*Di nuova istituzione*). Spesa per la targa commemorativa degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici morti in guerra, lire 20,000.

Capitolo 106-*bis*. (*Di nuova istituzione*). Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367), lire 45,000.

Capitolo 113-*quinqüies*. (*Di nuova istituzione*). Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia idroelettrica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995), lire 200,000.

Totale delle maggiori assegnazioni, lire 1,915,000.

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

Capitolo 106. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (articolo 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959, e articolo 2 lettera b), della legge 19 luglio 1914, n. 769, e legge 8 aprile 1915, n. 508 (*Spesa ripartita*), lire 45,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20 ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato*, n. 610-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di legge e della relativa tabella.

Se ne dia lettura.

MORISANI, segretario, legge.

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,534,862,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

« È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 26 dello stato di previsione medesimo, nel senso indicato nella tabella predetta ».

Tabella delle maggiori assegnazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo n. 21. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*) lire 420,000,000.

Capitolo n. 25. Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*) lire 110,000,000.

Capitolo n. 26. (*Modificata la denominazione*) - Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e corrispettivo dovuto agli Istituti di emissione, a copertura della spesa di fabbricazione ed emissione di biglietti somministrati (*Spesa obbligatoria*) lire 4,625,000.

Capitolo n. 75-ix. Spese d'ufficio e cancelleria, di abbonamento a riviste, giornali, ecc., lire 80,000.

Capitolo n. 75-x. Spese di stampa, lire 150,000.

Capitolo n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*) lire 1,000,000,000.

Capitolo n. 297 (*aggiunto*). Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da causa di servizio dipendente dalla guerra. (Decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) lire 7,000.

Totale delle maggiori assegnazioni lire 1,534,862,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti a favore di concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore di concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali ».

Si dia lettura del disegno di legge

MORISANI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 664-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« I canoni corrisposti ai concessionari di linee automobilistiche per il trasporto degli effetti postali, quando non si ragguaolino ad una quota superiore a lire 150 annue per ogni chilometro di lunghezza dalla linea, potranno, su proposta della Commissione speciale per la continuazione dei trasporti automobilistici, essere, caso per caso, congruamente aumentati, ma in guisa che l'aumento non superi la somma di lire 100 a chilometro e che la quota complessiva chilometrica non ecceda le lire 150.

« L'aumento stesso non sarà detratto dal sussidio chilometrico, e avrà vigore finchè, a giudizio della Commissione di cui al comma precedente, dureranno, per ogni singolo servizio, le condizionali che lo hanno motivato ».

(È approvato).

Art. 2.

« Alla maggiore spesa occorrente per la applicazione della presente legge, si farà fronte provvedendosi con decreto del ministro del tesoro ad apposito stanziamento di fondi sul bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e con i fondi ancora disponibili sul capitolo 124-ix, per l'esercizio 1919-20 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 822-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È istituita una Commissione per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi.

Sulle controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione delle norme di trattamento deliberate decide la Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato per i motivi indicati nell'articolo 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

(È approvato).

Art. 2.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi.

Essa è composta delle seguenti persone, che durano in carica cinque anni:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio telefoni);

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

due membri del Consiglio superiore del lavoro designati dal medesimo uno fra i consiglieri di parte operaia e uno fra quelli di parte industriale.

Quando la Commissione abbia a determinare norme di carattere generale da ap-

plicarsi a tutto il personale o a particolari gruppi di esso saranno chiamati ad assistere alla discussione con voto consultivo quattro delegati dei concessionari di pubblici servizi di telefonia e quattro delegati del personale addetto agli indicati pubblici servizi, eletti rispettivamente dagli interessati dell'una e dell'altra parte, con rappresentanza delle minoranze, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il comitato permanente del lavoro.

(È approvato).

Art. 3.

La Commissione sente, volta per volta, i rappresentanti delle parti in causa, così quelli dei concessionari di rete telefoniche, come quelli del personale che ne dipende.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione esamina, per ciascun caso, se il trattamento sia equo o quali modificazioni occorrono per renderlo tale, in analogia a quello della azienda telefonica dello Stato, tenuto però conto delle condizioni economiche locali e di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale, del servizio che esso deve prestare; e di ogni altra circostanza che possa concorrere come elemento essenziale sul giudizio.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'audizione delle rappresentanze dei concessionari e del personale di cui all'articolo 3, la Commissione trasmette l'invito ad intervenire all'adunanza da essa fissata, indicando l'argomento della discussione.

Sulle questioni di indole generale, la Commissione può formulare schemi di norme previa discussione sulle medesime, con l'intervento delle rappresentanze degli interessati.

(È approvato).

Art. 6.

Le norme per l'equo trattamento non potranno essere modificate prima di cinque anni dalla decorrenza stabilita per i quadri organici in essa approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale stabile ed in prova sarà iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sarà del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità.

Tale contributo sarà costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovrà essere trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennità.

I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.

(È approvato).

Art. 8.

Sul predetto contributo saranno prelevati i contributi di cui nell'articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, agli effetti del decreto medesimo, e l'eccedenza sarà erogata per integrare le pensioni costituite, secondo il precitato decreto-legge, con le norme che saranno approvate con Regio decreto promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro su proposta della Commissione istituita con la presente legge, sentito il Comitato permanente della presidenza.

(È approvato).

Art. 9.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 16 del testo unico di leggi sui telefoni approvato con R. decreto, n. 196, del 3 maggio 1903, e modificato dalla legge 1^o luglio 1906, n. 302.

Al 3^o capoverso dello stesso articolo 16 è sostituito il seguente: « Per il pubblico servizio gli uffici governativi hanno diritto alla riduzione della metà della tariffa per gli apparecchi da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e elegrafici hanno diritto alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo ».

Sono inoltre soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge luogotenenziale, n. 1658,

del 7 ottobre 1917, e all'articolo 3 dello stesso decreto-legge luogotenenziale viene sostituito il seguente:

Art. 3. — « Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato con le norme stabilite dal regolamento entra in possesso degli impianti corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore dei materiali in opera tenuto conto del loro stato di conservazione e del servizio al quale sono destinati indipendentemente dal reddito che essi procurano, periziati a norma del precedente articolo senza l'aumento del 15 per cento e depurato, secondo i criteri da stabilirsi col regolamento medesimo, di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete.

« Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini che lo Stato ha facoltà di acquistare sono valutati a prezzo di stima ».

(È approvato).

Art. 10.

Ogni qualvota risulti dal conto del concessionario un utile netto superiore al 7 per cento il maggiore utile verrà devoluto metà allo Stato, metà al concessionario.

Per quanto riguarda le Società anonime o per azioni è devoluta allo Stato la metà dell'eccesso del dividendo distribuito agli azionisti in confronto del 7 per cento delle somme effettivamente versate dagli azionisti alle Società per le azioni.

In sede di liquidazione è devoluta allo Stato la metà dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca della emissione. Tale eccedenza sarà però deprivata delle somme corrispondenti alle eventuali deficienze dei dividendi realmente distribuiti rispetto al 7 per cento.

(È approvato).

Art. 11.

Le norme per l'entrata in possesso da parte dello Stato degli impianti allo scadere della concessione sono devolute al regolamento.

(È approvato).

Art. 12.

Nel caso di rinnovazione delle concessioni, preveduto dall'articolo 7 del decreto luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917,

i concessionari dovranno pagare allo Stato una somma pari al 10 per cento degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.

(È approvato).

Art. 13.

In caso d'inadempienza da parte dei concessionari l'esecuzione dei provvedimenti suddetti può avere luogo anche prelevando le somme all'uopo occorrenti sui prodotti dell'esercizio.

(È approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dell'articolo 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione istituita con la presente legge ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione sull'esercizio delle reti telefoniche concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale.

Agli effetti dell'articolo 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, si intendono equiparati al personale governativo di ispezione delle reti telefoniche concesse all'industria privata, i funzionari del Ministero del tesoro in numero non maggiore di tre che sovrintendano e siano normalmente adibiti al disimpegno dei servizi attinenti ai rapporti finanziari con le aziende telefoniche suddette, sia in ordine alle concessioni ed ai riscatti, sia in ordine all'accertamento dei prodotti lordi e netti a cui lo Stato ha diritto di partecipare.

(È approvato).

Art. 15.

Il fondo necessario per il funzionamento della Commissione istituita con la presente legge è stabilito a decorrere dall'esercizio 1920-21 in annue lire 60,000 e la denominazione del relativo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà la seguente:

« Spesa per il funzionamento della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dell'industria privata ».

(È approvato).

Art. 16.

Per niuna ragione lo Stato sarà chiamato a sostenere oneri di carattere finan-

ziario in dipendenza della presente legge, oltre il disposto dell'articolo 9 e lo stanziamento previsto dall'articolo 15.

(È approvato).

Art. 17.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento approvato con Regio decreto n. 253, del 21 maggio 1903, le necessarie modificazioni per coordinarne le disposizioni con le norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

Eccezione fatta per quanto si riferisce al 1° capoverso dell'articolo 9 le disposizioni della presente legge avranno effetto dal 1° ottobre 1919.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi per la Sardegna.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Modificazioni alle leggi per la Sardegna ».

Se ne dia lettura.

MORISANI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 814-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

All'articolo 1 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato col decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592 è sostituito il seguente:

« Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario:

1° di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti o conduttori di terreni, singoli o

riuniti in associazione, nelle rispettive provincie:

a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione.

b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;

d) per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti.

2° di fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d).

3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

Le Casse provinciali sono altresì autorizzate a ricevere depositi di numerario, ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

I mutui di cui al n. 1 lettera a) sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi a quelli di cui alla lettera b) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 e sono ammortizzabili mediante semestralità costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

I prestiti di cui al n. 1 lettera c) godono del privilegio stabilito dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai 5 anni.

I prestiti di cui al n. 1 lettera d) godono del privilegio stabilito dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788 ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali solo in quei Comuni nei quali manchino enti intermedi di credito agrario.

Gli stessi privilegi di cui ai precedenti capoversi garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari.

Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'articolo 203 del codice penale oltre la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

Sui mutui di cui al n. 1 lettere a) e b) è corrisposto l'interesse del 2 e mezzo per cento. A compensare la differenza fra il tasso ordinario e quello del 2 e mezzo per cento, è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844. Sugli altri prestiti è corrisposto l'interesse che sarà fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

(È approvato).

Art. 2.

Il patrimonio delle Casse provinciali è costituito:

1° Dalla somma di lire 3 milioni, assegnata, quanto a lire 1,800,000 alla Cassa di Cagliari e quanto a lire 1,200,000 alla Cassa di Sassari in forza dell'articolo 2 parte prima della legge 14 luglio 1907, n. 562.

Sulla somma anzidetta le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse sino a tutto il 1930. Dal 31 dicembre 1931 corrisponderanno per 40 anni una annualità fissa comprendente l'interesse del 2 per cento e l'ammortamento del capitale.

2° Da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli per il 1905 a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al 1° capoverso dell'articolo 7 della legge stessa.

3° Dall'anticipazione di lire 2,200,000 accordata dalla Cassa depositi e prestiti per lire 1,200,000 alla Cassa di Cagliari e lire 1,000,000 a quella di Sassari, a norma dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Su tale anticipazione, la cui restituzione sarà fatta in 13 rate annuali a cominciare

dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del 2 per cento.

Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato. La differenza fra l'interesse del 2 per cento corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4 per cento spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura.

4° Dalla somma di lire 1,000,000 assegnata per lire 600,000 alla Cassa di Cagliari e per lire 400,000 alla Cassa di Sassari dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 settembre 1915, n. 1373 (allegato D).

5° Da tutti i beni di origine adempri-vile attribuiti alle Casse. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 14 luglio 1907, n. 562; ovvero alienati, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura.

6° Dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti.

(È approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414 e al Regio decreto-legge 13 marzo 1920, n. 421, potranno essere elevate sino a lire 3,000,000 per la Cassa provinciale di Cagliari e a lire 2,000,000 per quella di Sassari, e saranno restituite in 20 annualità uguali a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 6 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, è sostituito il seguente:

« Il cinque per cento degli utili netti delle Casse provinciali, risultanti dal rendiconto di ciascun esercizio potrà dalle Casse stesse essere distribuito in sussidi o premi agli agricoltori mutuatari per costruzione di case coloniche e stalle razionali. Sul fondo medesimo le Casse potranno concedere inoltre premi, da aggiudicarsi, mediante concorso, a quegli Istituti intermedi di credito agrario che ne risultassero più meritevoli.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a mutuare entro l'esercizio 1920-21 alla Cassa provinciale di Cagliari lire 4,800,000 ed alla Cassa provinciale di Sassari lire 3,200,000, sotto deduzione delle somme già mutuate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665.

L'accertamento delle somme da versare alle Casse suddette sarà fatto dal Ministero di agricoltura e sarà approvato con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti. Le somme da pagare alle Casse provinciali faranno carico al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-21 in conto resti.

(È approvato).

Art. 6.

Le Casse provinciali subentreranno in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi per tutti i mutui già pagati dal Ministero di agricoltura e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in succitata della succitata legge, sia per nuovi mutui, sia per mutui già concessi e finora pagati solo in parte.

(È approvato).

Art. 7.

La restituzione delle somme di cui all'articolo 5 sarà fatta dalle Casse provinciali in cinquanta anni, mediante il pagamento delle annualità fisse di lire 169,238.69 per la Cassa di Cagliari e di lire 112,825.79 per la Cassa di Sassari. Tali annualità comprendenti gli interessi del 2.50 per cento e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e così di seguito, fino alla cinquantesima ed ultima annualità, da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in Tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo.

Dalla data del versamento alle Casse provinciali delle somme di cui all'articolo 5, sino al 30 giugno 1930, le Casse stesse verseranno in Tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle dette somme sotto deduzione dell'1 e mezzo per cento che sarà corrisposta dal Ministero di agricoltura.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministero di agricoltura a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980 dovrà annualmente versare alla Cassa dei depositi e prestiti lire 2820.64,48 per conto delle Casse provinciali e la spesa farà carico ai capitoli corrispondenti al numero 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per 1920-21, e lire 90.337,12 per quota fissa di interessi di favore all'1.50 per cento, riferibili, per lire 54.202,27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per lire 36.134,85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al numero 94 del bilancio del Ministero di agricoltura per 1920-21.

(È approvato).

Art. 9.

Le Casse provinciali, per il servizio che si assumeranno, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che in caso di irregolarità, potrà nominare apposito Commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

(È approvato).

Art. 10.

All'articolo 7 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura; tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 37 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, in una lista di non meno di 40 nomi scelti tra i più provetti agricoltori della provincia iscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere riconfermato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un biennio d'intervallo.

I componenti dei Consigli di amministrazione delle Casse provinciali di Cagliari e Sassari non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa delle rispettive provincie se non abbiano da almeno sei mesi

cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

L'organico degli impiegati delle Casse provinciali, con le norme relative al loro stato giuridico ed economico, è formato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero di agricoltura. Ad eccezione dei direttori, che sono nominati dal Ministro di agricoltura, gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Una Commissione di sconto, composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere scelto mensilmente per turno e dal direttore della Cassa, provvede alla concessione dei prestiti e delle anticipazioni di che ai numeri nn. 1 lettere c) e d), 2 e 3 dell'articolo. 1° Qualora il voto del direttore sia contrario, la esecuzione della deliberazione è sospesa e decide il Consiglio di amministrazione.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione di sconto compete una medaglia di presenza.

Annualmente saranno pubblicati, senza spesa, nel foglio periodico degli annunci delle Prefetture il bilancio delle Casse, il riassunto delle relazioni dei direttori e le relazioni dei revisori.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla Tesoreria della provincia.

(È approvato).

Art. 11.

All'articolo 7 della legge 16 luglio 1914, n. 665 ed all'articolo 5 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592 è sostituito il seguente:

« Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad istituire, previa approvazioni del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni della Sardegna nei quali se ne manifesti il bisogno.

I monti frumentari e le casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni delle casse provinciali di credito agrario.

I monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggano un capitale inferiore a lire 2000 e non possano utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura, sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con monti e casse di comuni contermini oppure concentrati nella cassa provinciale.

Ciascuna cassa provinciale dovrà impiegare i capitali dei monti e delle Casse con-

centrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i monti e le casse richiedevano.

La gestione dei monti, delle casse, e dei consorzi di monti o di casse, esistenti nella sede di ciascuna cassa provinciale o delle Agenzie o succursali di esse sarà assunta rispettivamente dalla cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali ».

(È approvato).

Art. 12.

All'articolo 11 del testo unico 10 novembre 1907 n. 844 è sostituito il seguente:

« Quando il grano di un monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

Annualmente, dopo effettuato nel magazzino del monte il versamento delle quantità di grano dovute ai prestatori, l'Amministrazione provvederà, mediante scambi, vendite ed acquisti, a regolare il proprio patrimonio di grano, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantità di seme selezionato, di tipo unico e di tipi diversi, che, però, dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina ».

(È approvato).

Art. 13.

All'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 è sostituito il seguente:

« I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° Prestiti in grano, per gli scopi e con le norme stabilite dal regolamento;

2° Prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per gli scopi indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 1°.

Sui prestiti in denaro i Monti frumentari non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura, percepire un interesse maggiore del 2 per cento di quello che corrispondono alla Cassa provinciale. È vietato di porre a carico dei prestatori altri oneri a qualsivoglia titolo ».

(È approvato).

Art. 14.

È abrogato l'articolo 6 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592.

(È approvato).

Art. 15.

All'articolo 15 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dall'articolo 7 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

« I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri, uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai 40 o 20 maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due Commissari.

I Commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente: di essa non possono far parte il Sindaco e gli assessori del Comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di Commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia ».

(È approvato).

Art. 16.

L'art. 25 del T. U. 10 novembre 1907, n. 844 e l'articolo 10 del Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, sono sostituiti dal seguente:

« È soppresso l'Ufficio d'ispezione di cui nella lettera C dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma Cooperativa, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di Agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie è di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.

Con apposito regolamento si provvederà a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.

Le Casse provinciali avranno facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al riscontro o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse ».

(È approvato).

Art. 17.

All'art. 13 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente :

« L'approvazione dei conti dei depositari dei Monti frumentari, come pure dei rendiconti annuali di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza delle Casse provinciali, è devoluta al Consiglio di Amministrazione delle Casse stesse. Dalla decisione del detto Consiglio, i depositari e le Amministrazioni degli enti possono ricorrere al Ministero di Agricoltura ».

(È approvato).

Art. 18.

I contratti relativi alla concessione dei prestiti e mutui e alla alienazione o concessione dei beni ex-adempirivili saranno registrati col pagamento del diritto fisso di una lira.

(È approvato).

Art. 19.

Le Casse provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di manomorta e di ricchezza mobile.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Approvazione del disegno di legge: Sistemazione degli impiegati straordinari addetti al servizio dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli impiegati straordinari addetti al servizio dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, *segretario, legge* (Vedi *Stampato*, n. 497-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al servizio dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia sono destinati funzionari dipendenti dal Ministero di agricoltura con le qualifiche e con gli stipendi di cui alla annessa tabella.

Tabella di organico del personale addetto al servizio dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Ispettore . . . 1	a L. 7,200. . .	L. 7,200
Archivista. . . 9	a » 5,000. . .	» 45,000
Applicati . . . 3	a » 3,000. . .	» 9,000
Totale . . . 13		L. 61,200

(È approvato).

Art. 2.

Nell'attuazione dell'organico di cui alla annessa tabella è in facoltà del ministro di agricoltura di nominare, previo parere del Consiglio di amministrazione, ai posti istituiti, gli straordinari ed avventizi attualmente addetti al servizio dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Il conferimento dei posti che eventualmente rimanessero o si rendessero in seguito disponibili, avrà luogo per concorso con le norme da stabilirsi con decreto del ministro di agricoltura.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Indennità ai pubblici amministratori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità ai pubblici amministratori ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MORISANI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 596).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, che avverrà sul testo della Commissione, d'accordo col Governo:

Art. 1.

L'articolo 285 della legge comunale e provinciale è così modificato: « Art. 285. — È data facoltà ai Consigli di assegnare medaglie di presenza a favore dei consiglieri che intervengono alle sedute, ed agli assessori nei comuni ai quali spettano meno di trenta consiglieri; e di stabilire un'indennità mensile a favore dei presidenti di deputazione, deputati provinciali e sindaci,

e degli assessori comunali nei comuni ai quali spettano trenta o più consiglieri, in proporzione dell'opera prestata alla pubblica amministrazione e tenuto conto dell'entità di questa.

« Dovranno sempre rimborsarsi le spese incontrate per l'esercizio del mandato, comprese le spese di viaggio nell'ambito territoriale della provincia.

« La somma complessiva stanziata allo scopo, nei comuni ai quali spettano meno di trenta consiglieri, non potrà eccedere il 5 per cento dalle entrate effettive ordinarie del bilancio ».

(È approvato).

Art. 2.

Anche ai membri elettivi di tutte le altre amministrazioni pubbliche che hanno una entrata effettiva ordinaria superiore a ventimila lire, e delle commissioni, giunte ed enti pubblici in genere nominati dai comuni, dalle provincie e dalle altre istituzioni pubbliche, potranno essere assegnate medaglie di presenza e indennità, in analoghe proporzioni, e dovranno rimborsarsi le spese.

La spesa per gli enti che non abbiano bilancio proprio farà carico ai bilanci delle amministrazioni cui spetta la nomina.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge avranno applicazione dal 1^o gennaio 1921.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogata ogni diversa disposizione in materia, contenuta nelle vigenti leggi o regolamenti.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

FULCI. Onorevole Presidente, desidererei sapere se è il disegno di legge n. 596, che è stato ora approvato.

PRESIDENTE. Precisamente.

FULCI. Ma io intendevo parlare su questo disegno di legge, che è connesso con la riforma amministrativa. (*Rumori prolungati — Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Fulci ella doveva iscriversi per parlare e fare attenzione alla discussione. Ormai il disegno di legge è stato approvato.

Approvazione del disegno di legge: Completamento della strada litorale jonica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento della strada litorale jonica ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario legge: (*Vedi Stampato n. 823-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La strada litoranea jonica, prevista dalla legge per la Calabria 1906, e limitata al tratto Cariati-Rossano, è prolungata fino a Metaponto in provincia di Basilicata.

(È approvato).

Art. 2.

Alla tabella B della legge 31 marzo 1904, n. 140, è fatta la seguente aggiunta: « Prolungamento della strada litoranea jonica (tronchi Rocca Imperiale-Nova Siri-Montalbano Jonico-Metaponto).

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio dei lavori pubblici la spesa relativa.

(È approvato).

Art. 3.

La costruzione della litorale jonica è affidata agli Enti autonomi stradali delle due provincie di Cosenza e di Potenza.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Modificazione al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

PAPARO, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 657-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo concordato fra Governo e Commissione.

Art. 1.

Al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

I — alla lettera c) dell'articolo 1 è sostituita la seguente disposizione:

« c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a lire venti, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi ».

II — all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti due comma:

« Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone assicurate che siano colpite da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso l'Istituto assicuratore, delle spese di spedalità, rimanendo esonerato da tale rimborso chi vi sarebbe tenuto a norma di altre leggi.

« L'Istituto assicuratore provvederà a proprie spese alla prima fornitura degli apparecchi di protesi da lavoro e presterà la sua assistenza per facilitare la rieducazione professionale. Il regolamento stabilirà con quali norme ed a quali condizioni potrà effettuarsi la fornitura predetta e potranno autorizzarsi gli Istituti per la rieducazione professionale ».

III — Nel secondo comma dell'articolo 7 sono soppresse le parole: « contenute entro il limite massimo di lire 1.75 per ettaro ».

IV — Dopo il quarto comma dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: « Nelle tariffe dei contributi commisurati alla imposta fondiaria sui fondi rustici sarà stabilito per ciascun compartimento di assicurazione il massimo dei contributi per ettaro ».

V. — Alla tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto-legge è sostituita la seguente:

Do lettura della tabella:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infortuni mortali:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . . .	1,500	1,500
dai 12 ai 15 » » . . .	3,000	2,250
dai 15 ai 23 » » . . .	6,000	3,000
dai 23 ai 55 » » . . .	7,500	3,750
dai 55 ai 75 » » . . .	4,500	2,250
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . . .	3,600	3,000
dai 12 ai 15 » » . . .	5,400	3,600
dai 15 ai 23 » » . . .	7,500	4,500
dai 23 ai 55 » » . . .	9,750	6,000
dai 55 ai 75 » » . . .	6,000	3,000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 10 per cento l'attitudine al lavoro:		
L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.		
Indennità giornaliera		
	uomini	donne
Infortuni che producono inabilità temporanea:		
dai 12 ai 15 anni compiuti . . .	1.50	1.50
dai 15 ai 65 » » . . .	4.00	3.00
dai 65 ai 75 » » . . .	2.25	1.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma

dell'articolo 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia necessaria un'assistenza personale continua, da accertarsi nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, sarà corrisposta all'infortunato un'indennità supplementare pari ad un quinto della indennità spettante secondo la suindicata tabella.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

(È approvato).

Art. 2.

Le tariffe dei contributi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1921 saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro per l'agricoltura.

Il maggiore contributo dovuto per l'anno 1920 in dipendenza dell'aumento delle indennità secondo la presente legge sarà corrisposto insieme con i contributi dell'anno 1921; a tal fine il fabbisogno da determinarsi per l'anno 1921 sarà aumentato di una quota della differenza tra il detto fabbisogno e quello già stabilito per l'anno 1920.

(È approvato).

Art. 3.

Le indennità stabilite dalla tabella di cui al n. V del precedente articolo 1 dovranno essere corrisposte per gli infortuni che avvengano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 662-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo concordato tra Governo e Commissione.

Art. 1.

Al n. 2 dell'articolo 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è sostituita la seguente disposizione:

« 2° Chiunque, nelle stesse condizioni, « anche senza partecipare materialmente « al lavoro, soprintende al lavoro di « altri, purchè la sua mercede fissa non su- « peri 20 lire al giorno, e la riscuota a pe- « riodi non maggiori di un mese.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti:

Art. 9. — « La misura delle indennità as- « sicurate agli operai nei casi di infortunio « aventi per conseguenza inabilità perma- « nente al lavoro o la morte, è la seguente:

1°) nel caso di inabilità permanente « assoluta, l'indennità è eguale a sei salari « annui e non mai minore di lire 6,000;

2°) nel caso d'inabilità permanente « parziale, è eguale a sei volte la parte di « cui è stato e può essere ridotto il salario « annuo, che agli effetti del presente capo- « verso non potrà mai essere considerato « inferiore alle lire 1,000;

3°) nel caso di morte, l'indennità è « eguale a cinque salari annui e non mai « minore di lire 5,000.

« Le indennità dovute agli apprendi- « sti sono calcolate in base al salario più « basso percepito dagli operai occupati « nella medesima industria e categoria cui « gli apprendisti stessi sono addetti.

« Le indennità di cui nel comma prece- « denti devono essere diminuite di un quar- « to del loro ammontare se si tratti di ope- « rai di età superiore ai 50 anni ma infe- « riore ai 65, e di un terzo se si tratti di « operai di età non inferiore ai 65 anni.

« Alle indennità dovute per le disposi- « zioni contenute nei comma precedenti va « aggiunto un decimo per la moglie e per « ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla « concorrenza del 50 per cento: nel caso « che la persona colpita da infortunio sia « una donna va aggiunto un decimo per

« ciascun figlio minore degli anni 15 fino al
« massimo predetto.

« Nel caso di morte la ripartizione dell'indennità fra gli aventi diritto a norma dell'articolo 10 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

« Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia necessaria un'assistenza personale continua, da accertarsi nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, sarà corrisposta all'infortunato un'indennità supplementare pari ad un salario annuo ».

Art. 9-bis. — « Nel caso di inabilità temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennità sarà giornaliera, ed eguale alla metà del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità.

« Ove sia richiesto da particolari condizioni della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con le norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità ».

Art. 9-ter. — « In ogni infortunio il Capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

« Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli operai che siano colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso l'Istituto assicuratore, delle spese di spedalità, rimanendo esonero da tale rimborso chi vi sarebbe tenuto a norma di altre leggi.

« L'Istituto assicuratore provvederà a proprie spese alla prima fornitura degli apparecchi di protesi da lavoro e presterà la sua assistenza per facilitare la rieducazione professionale. Il regolamento stabilirà con quali norme ed a quali condizioni potrà effettuarsi la fornitura predetta e potranno autorizzarsi gli istituti per la rieducazione professionale ».

(È approvato).

Art. 3.

Al secondo ed al terzo comma dell'articolo 12 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3, dell'articolo 9 si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i 12 mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, e sia in ogni modo non mai inferiore a 300 volte il salario o mercede giornaliera, fino al limite massimo di lire 6,000.

« Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di 12 mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 6,000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo ».

(È approvato).

Art. 4.

Al secondo alinea del n. 3 dell'articolo 19 della legge è sostituita la seguente disposizione:

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di lire 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 1,000,000 ».

(È approvato).

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 21 della legge, modificato con l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, è sostituito il seguente:

« Coloro però che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle lire 6,000 non fruiscono delle disposizioni della presente legge ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovrà presentare per l'approvazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le nuove tariffe rese necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Nello stesso termine la Cassa Nazionale e le Società o Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni dovranno presentare per l'approvazione al Ministero predetto le modificazioni alle condizioni generali di polizza, ed i Sindacati e le Casse private le modificazioni ai loro Statuti, rese eventualmente necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa Nazionale e le Società o Compagnie private, qualora modifichino le condizioni di contratto ed i premi di assicurazione, devono notificare ai loro contraenti le nuove condizioni di contratto o il nuovo premio, mediante lettera raccomandata e della quale abbiano ritirata ricevuta, e nei trenta giorni successivi a quello della notificazione predetta i contraenti hanno facoltà di chiedere, nonostante qualunque patto in contrario, la risoluzione dei contratti in corso, con effetto dal trentesimo giorno dalla data della richiesta.

Similmente entro i termini e nei modi previsti dal precedente comma i soci dei Sindacati di assicurazione mutua, nonostante ogni contraria disposizione degli statuti, hanno facoltà di chiedere il recesso da socio.

Tuttavia per gli infortuni che si verificheranno a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, le indennità saranno liquidate nella misura prevista dalla presente legge, salvo il diritto all'Istituto-assicuratore di richiedere un aumento provvisorio del premio o contributo d'assicurazione. In caso di contestazione sulla misura di questo aumento, deciderà il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, senza peraltro che il ricorso prodotto a tale fine abbia effetto sospensivo nei riguardi del pagamento della somma in contestazione.

(È approvato).

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i Sindacati di assicurazione mutua dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in conformità del precedente articolo 4, e in caso d'inosservanza saranno dichiarati sciolti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Casse private entro tre mesi dalla approvazione delle nuove tariffe della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in base a dette tariffe, in conformità del disposto dell'articolo 19, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; in caso d'inosservanza sarà provveduto alla revoca del decreto di riconoscimento.

Così pure sarà revocata l'autorizzazione alle Società o Compagnie private di assicurazioni le quali non provvedano a reintegrare la cauzione in dipendenza degli eventuali aumenti di premio, entro tre mesi della chiusura dell'esercizio annuale.

(È approvato).

Art. 8.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e della presente legge, e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 612-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Il comune di Ollolai del mandamento di Orani è aggregato a quello di Fonni.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere i relativi provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 13 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco di Albaro.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 13 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 580-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, col quale si proroga di dieci anni il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione in Napoli di un Regio Istituto superiore di studi commerciali.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Istituzione in Napoli di un Regio Istituto superiore di studi commerciali ».

Se ne dia lettura.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 819-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

È fondato in Napoli un Regio Istituto superiore di studi commerciali costituito in Ente autonomo con personalità giuridica propria e posto sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero per la industria e il commercio.

(È approvato).

Art. 2.

Al mantenimento del Regio Istituto superiore di studi commerciali in Napoli contribuiscono:

1°) Il Ministero per la industria e il commercio con il contributo annuo di	L. 100,000
2°) La provincia di Napoli con il contributo annuo di . . . »	20,000
3°) Il comune di Napoli con il contributo annuo di »	30,000
4°) La Camera di commercio e industria di Napoli »	25,000

(È approvato).

Art. 3.

Il Regio Istituto di cui ai precedenti articoli è ordinato con le norme di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 268, ed al regolamento per la sua applicazione approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223, al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1782, al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, e con tutte le altre norme e disposizioni che saranno emanate nell'interesse della istruzione superiore commerciale.

(È approvato).

Art. 4.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo del Regio istituto è stabilito come nella tabella annessa. Gli stipendi del personale sono quelli fissati rispettivamente dai decreti-legge del 2 settembre 1919, n. 1783 e 27 novembre 1919, n. 2397.

Tabella della pianta organica del personale direttivo, insegnante e amministrativo del Regio istituto superiore di studi commerciali in Napoli.

1 Direttore con l'assegno annuo lordo di	L. 3,000
6 Professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	» 10,000
3 Professori straordinari con lo stipendio annuo lordo di	» 8,000
1 Segretario capo con lo stipendio annuo lordo di	» 6,000
1 Segretario contabile con lo stipendio annuo lordo di	» 5,000
1 Applicato con lo stipendio annuo lordo di	» 4,000

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: « Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori ». Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 631-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MEDA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, ministro del tesoro. Debbo dichiarare alla Camera, per la mia responsabilità, che mantengo il progetto primitivo e non accetto le modificazioni della Giunta generale del bilancio che importerebbero ripercussioni...

PRESIDENTE. Ma nel disegno di legge non vi sono modificazioni della Giunta.

MEDA, ministro del tesoro. Vi sono nelle tabelle.

Mi riferisco a quanto dissi in altre tornate a proposito di altri disegni di legge: modificare disposizioni di organico significa creare disuguaglianze e sperequazioni, quindi proteste e agitazioni di altre categorie, e conseguenti maggiori spese: l'onere di una variante in una tabella non è mai solo quello che ne risulta in via assoluta; ma tutto l'altro che ne deriva per estensioni a casi affini, per coordinamento a nuove domande.

PRESIDENTE. Nella relazione presentata dalla Commissione era detto che la tabella era stata concordata tra la Giunta e Governo.

CAMERA GIOVANNI, vice presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA GIOVANNI, vice presidente della Giunta del bilancio. Si tratta di basso personale, il quale chiede non una sperequazione a suo favore, ma una perequazione. Tutti gli altri agenti della stessa categoria cominciano da quattro mila lire...

MEDA, ministro del tesoro. Non è così!

CAMERA GIOVANNI, vice presidente della Giunta del bilancio. ...invece questa povera gente comincia da 3,500.

La Commissione aveva dichiarato di essere d'accordo col Governo, perchè aveva cercato di persuadere il ministro del tesoro. Su questo terreno il ministro del tesoro aveva fatto delle riserve per criteri di perequazione, ma siccome qui si tratta non di sperequare ma di perequare, la Commissione crede che la Camera vorrà fare giustizia a questo personale, che ha diritto a vivere come tutti gli altri.

PRESIDENTE. Dunque il disaccordo tra Giunta e Governo è soltanto sulle tabelle.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro intanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, riservando alla fine l'approvazione della tabella.

Art. 1.

I gradi nel personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori sono i seguenti:

Censore

Istitutore

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa.

(È approvato).

Art. 2.

Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per esami.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio in qualità di istitutori provvisori e vi restano in prova un triennio. Se durante tale periodo hanno dato sufficiente prova di idoneità e di diligenza e tenuta buona condotta, vengono nominati effettivi; in caso contrario saranno licenziati

con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, valgono le norme stabilite dall'articolo 5 e seguenti del regolamento speciale approvato con Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236, modificato dal Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Nel caso che difettino concorrenti provvisti di diploma magistrale possono essere ammessi anche gli aspiranti forniti del diploma di licenza da una scuola media di secondo grado.

(È approvato).

Art. 4.

Le promozioni al grado di censore sono conferite agli istitutori esclusivamente mediante concorso per esame.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie indicate nell'articolo 18 del regolamento 15 aprile 1909, n. 236, e dinanzi alla Commissione e con le norme ivi indicate.

Sono ammessi al concorso gli istitutori i quali, alla data del decreto, che lo bandisce, abbiano compiuto almeno 10 anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

(È approvato).

Art. 5.

I censori forniti dei titoli di studio e con l'anzianità di servizio di cui, rispettivamente, ai comma 1° e 2° della nota alla tabella A della legge 11 giugno 1914, n. 503, saranno ammessi ai concorsi per titoli e per esami, per la nomina al grado di direttore nel personale dell'Amministrazione carceraria, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite nelle disposizioni riguardanti il personale anzidetto.

Essi saranno inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso, rispettivamente coi vice-direttori e coi segretari dell'Amministrazione carceraria, ma non potranno ottenere la nomina a direttore, se non in caso di vacanza dei posti nei riformatori.

(È approvato).

Art. 6.

Sono applicabili al personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori, in quanto non siano contrarie all'ordinamento speciale del personale medesimo, tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale dello Stato stabilite dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231.

(È approvato).

Art. 7.

La metà dei posti di istitutore, che saranno vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, sarà coperta mediante concorso per titoli da bandirsi nel termine di un mese con le norme degli articoli 65 e seguenti del citato Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione esaminatrice sarà formata nel modo indicato nell'articolo 10 del regolamento approvato con Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8.

Sono aboliti i gradi di vice censore e di allievo istitutore.

Gli attuali vice censori sono considerati come facenti parte del ruolo degli istitutori, conservando il titolo, di cui sono ora provvisti.

Ai vice censori, che vengono così iscritti nel ruolo degli istitutori, è concessa l'abbreviazione di un quadriennio nel collocamento nel relativo quadro di classificazione.

(È approvato).

Art. 9.

I posti di censore vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione medesima, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali vice censori ed istitutori nell'ordine seguente.

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta saranno ammessi soltanto gli attuali vice censori.

Ai concorsi successivi saranno ammessi indistintamente i vice censori e gli istitutori, che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto dieci anni di

effettivo servizio nel grado, sempre che per essi concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I vice censori e gli istitutori, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Il concorso per titoli sarà giudicato dalla Commissione, di cui all'articolo 10 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.

(È approvato).

Art. 10.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali vice censori e gli istitutori che, pur non avendo vinto il concorso per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge abbiano il grado di istitutore, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 4.

(È approvato).

Art. 11.

L'applicazione della presente legge avrà effetto dal 1° dicembre 1919 nei riguardi giuridici e dal 1° maggio 1919 nei riguardi economici.

(È approvato).

Art. 12.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno i fondi necessari per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

(È approvato).

Veniamo ora alla tabella.

Metterò dunque a partito la tabella proposta dal governo.

Tablelle degli stipendi per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

Istitutore — Numero dei posti 298.

Stipendio iniziale durante il triennio di prova L. 3,500

Aumento di L.	dopo 3 anni	L.	al compimento del	3° anno di grado
»	» 500	» 3	» 4,500	» 6°
»	» 500	» 4	» 5,000	» 10°
»	» 500	» 4	» 5,500	» 14°
»	» 500	» 4	» 6,000	» 18°
»	» 500	» 4	» 6,500	» 22°

Censori — Numero dei posti 11.

Stipendio iniziale L. 6,000

Aumento di L.	dopo 4 anni	L.	al compimento del	3° anno di grado
»	» 600	» 4	» 7,300	» 8°
»	» 600	» 4	» 7,900	» 12°
»	» 600	» 4	» 8,500	» 16°
»	» 500	» 4	» 9,000	» 20°

Voci. Ma qui c'è un equivoco.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Volevo spiegare come fosse necessario approvare la tabella. Si tratta di un personale che deve essere sistemato ed il Governo ha presentato il disegno di legge appunto per raggiungere questa sistemazione.

Quindi, non approvare la tabella, vorrebbe dire negare questo miglioramento; è bene che la Camera sappia quale responsabilità si assumerebbe.

DI FAUSTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO, *relatore*. Desidero spiegare alla Camera come la Giunta del bilancio abbia approvato all'unanimità la variazione alle tabelle proposte dal Governo per fare ottenere a questi funzionari lo stipendio iniziale di lire 4,000 al pari degli altri funzionari che col medesimo titolo di studio compiono la loro carriera nelle Intendenze di finanza e nelle Delegazioni del tesoro

Vi sono nei riformatori, in confronto a 298 istitutori, soltanto 11 censori, e perciò si comprende come sia giusto agevolare questi funzionari, la cui carriera si arresta allo stipendio di lire 7,000 e che hanno un compito difficilissimo, essendo a contatto con giovani discoli e piccoli delinquenti.

Perciò la Giunta del bilancio ha creduto di accogliere in parte le richieste del personale.

PRESIDENTE. Desidero che non sorga equivoco sulla votazione.

Metto dunque a partito la tabella proposta dal Governo, della quale ho già dato lettura.

MALATESTA. Dichiaro che noi voteremo la tabella della Commissione.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano la tabella proposta dal Governo sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto allora a partito la tabella proposta dalla Commissione, di cui dò lettura:

Tablelle degli stipendi

per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

Istitutore — Numero dei posti 298,

Stipendio iniziale durante il triennio di prova L. 4,000.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni	L. 4,500 al compimento del	3° anno di grado		
»	» 500	» 3	» 5,000	» 6°
»	» 500	» 4	» 5,500	» 10°
»	» 500	» 4	» 6,000	» 14°
»	» 500	» 4	» 6,500	» 18°
»	» 500	» 4	» 7,000	» 22°

Censori — Numero dei posti 11.

Stipendio iniziale L. 6,000.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni	L. 6,700 al compimento del	4° anno di grado		
»	» 600	» 4	» 7,300	» 8°
»	» 600	» 4	» 7,900	» 12°
»	» 600	» 4	» 8,500	» 16°
»	» 500	» 4	» 9,000	» 20°

(È approvata).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Boggiano e Pietriboni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOGGIANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge. Provvedimenti per favorire la piccola proprietà rurale a mezzo delle cooperative agricole.

PIETRIBONI. Mi onoro di presentare le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Pagella, Basile, Chiossi e Ferrari Enrico.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite

Discussione del disegno di legge: Fondi per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Fondi per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 317-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MEDA, ministro del tesoro. Questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare ha una grande importanza. Il Governo non si è opposto a che la Commissione lo portasse innanzi nel testo in cui sono state anzi introdotte alcune varianti da noi ritenute indispensabili. Certo però meriterebbe un esame diligente, che nelle presenti condizioni della Camera non può farsi: resti almeno il richiamo all'interesse che da parte dello Stato ne risulta in favore dell'assistenza ai tubercolotici.

D'altra parte vi è una specie di contratto con gli autori di disegni di legge che attendono il loro turno, e non voglio violarlo.

Rinuncio quindi alle molte osservazioni, che potrebbero in condizioni più calme essere fatte, e prego soltanto l'onorevole Maffi di consentire che l'articolo 13 venga soppresso, perchè non mi pare possibile fissare un termine all'entrata in vigore della legge, e basta quanto stabilisce l'articolo 12: esso dice infatti:

« All'applicazione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Comitato centrale antitubercolare, il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato ».

Resta inteso che quando sarà fatto il regolamento si provvederà alla messa in vigore della legge nei modi più opportuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAFFI, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro non ho difficoltà ad acconsentire, anche perchè ho tale fiducia nella mia ostinatezza da ritenermi sicuro che il regolamento si farà, e si farà a tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione:

Art. 1.

Presso la Cassa nazionale per assicurazioni sociali di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, è istituito uno speciale fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra, il quale ha per iscopo di riparare quanto più sia possibile i danni arrecati alla salute individuale dalla tubercolosi di guerra e combattere con tutti i mezzi ritenuti necessari ed idonei il diffondersi o l'aggravarsi della malattia stessa fra le persone contemplate nell'articolo seguente, o nel loro ambiente immediato.

(È approvato).

Art. 2.

Il fondo estende la sua azione di assistenza, cura e prevenzione a tutte le persone colpite da tubercolosi contratta od aggravata in servizio di guerra (senza distinzione alcuna di causa, occasione, attinenze o colpa nel servizio o col servizio, come senza distinzione fra i vari servizi o le varie prestazioni di lavoro in rapporto colle necessità della guerra) e che agli effetti della presente legge vengono denominati « invalidi per tubercolosi di guerra ».

Quando s'è giudicato necessario, allo scopo di evitare od arrestare il diffondersi della malattia, l'assistenza, in tutte le forme indicate all'articolo 5, verrà estesa anche ai membri delle famiglie degli invalidi per tubercolosi di guerra.

(È approvato).

Art. 3.

A tutte le persone riconosciute per « invalidi per tubercolosi di guerra », quali si siano le condizioni fisiche e la capacità lavorativa, verrà liquidata dal Ministero per le pensioni di guerra ed a carico del bilan-

cio dello Stato, una pensione fissa corrispondente alla somma fissata per l'attuale quarta categoria.

Per gl'invalidi di guerra non aventi prestato servizio militare, la pensione — in mancanza di esplicita assimilazione in altro senso — sarà ragguagliata alla pensione di guerra del soldato.

Nei casi in cui all'invalido per tubercolosi di guerra spetti una pensione per qualsiasi altro titolo, l'invalido avrà diritto di scelta fra le due pensioni; avrà diritto inoltre a tutte le assistenze di cui all'articolo 5.

Alla quota differenziale fra la detta quarta categoria e quella di grand'invalido (n. 1 della 1^a categoria) — quota considerata come mobile e prevalentemente temporanea — corrisponderanno le forme di larga assistenza specificate all'articolo 5.

(È approvato).

Art. 4.

Le attività del fondo sono rappresentate da un'annualità assegnata sul bilancio dello Stato, e da quelle somme che eventualmente fossero destinate al fondo stesso dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da istituti pubblici, da opere pie, da privati, per donazione od elargizione.

L'annualità dello Stato viene stabilita per un periodo di 10 anni a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di promulgazione della legge, e nella misura uniforme di 80 milioni annui da corrispondersi in due rate semestrali posticipate.

Le somme non erogate nei singoli esercizi annuali, saranno impegnate per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 5.

Il fondo deve provvedere:

a) alla istituzione ed al funzionamento dei Dispensarii antitubercolari, in concorso coi mezzi assegnati da altri provvedimenti di legge;

b) al ricovero, al mantenimento, alla cura degli ammalati presso sanatorii od istituti diversi per l'intero periodo richiesto dalle necessità di cura, di profilassi sociale, di ripristino della capacità lavorativa;

c) alla temporanea o permanente assistenza e cura a domicilio dei tubercolosi quando ciò sia giudicato conveniente sotto diversi rapporti dai competenti Dispensarii, ed all'attuazione delle conseguenti misure di profilassi d'ambiente.

d) a sussidiare le famiglie dei tubercolosi nei periodi d'invalidità, qualunque ne sia la durata, in concorso e collegamento col'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra;

e) a quant'altro sia ritenuto necessario per attenuare i danni della malattia e le sue conseguenze, prevenirne le riprese, impedirne la diffusione, ridonare ai colpiti tutto quanto è possibile di capacità al lavoro.

(È approvato).

Art. 6.

Il fondo è amministrato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e sarà tenuto distinto in capitolo speciale nel bilancio dell'Istituto.

L'amministrazione del fondo per tutto quanto concerne la presente legge è affidata al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali completata dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero per le pensioni di guerra o di altro Ministero od Ente cui fosse affidata l'amministrazione dell'assistenza e delle pensioni di guerra.

b) il direttore generale della sanità pubblica;

c) due rappresentanti del Comitato centrale antitubercolare da esso designati colle norme stabilite dal regolamento;

d) due rappresentanti dei consorzi costituenti fra provincie e comuni per opere antitubercolari;

e) una rappresentanza delle eventuali associazioni fra invalidi per tubercolosi di guerra, da eleggersi in numero e colle norme indicate nel regolamento.

I suddetti membri aggiuntivi del Comitato esecutivo interverranno alle sedute nelle quali siano posti in discussione oggetti interessanti l'amministrazione del fondo.

(È approvato).

Art. 7.

Gl'istituti provinciali di previdenza sociale di cui all'articolo 20 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, provvederanno, ciascuno per le rispettive provincie, alla esecuzione di quanto si attiene al funzionamento del fondo ed ai rapporti coi diversi organi ed istituti di assistenza, cura e profilassi antitubercolari (Dispensarii, Sanatorii, Ospedali, ecc.).

I Comitati direttivi di detti istituti provinciali saranno modificati nella loro composizione in modo che alla rappresentanza

dei datori di lavori vengano sostituiti rappresentanti di associazioni fra tubercolosi di guerra per una metà del numero, e di rappresentanti dei Comitati provinciali antitubercolari per l'altra metà, ciò secondo le norme stabilite dal regolamento.

In quelle provincie nelle quali non siano ancora costituiti gl'Istituti di previdenza sociale considerati all'articolo 20 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, verranno costituiti gl'Istituti stessi colle modifiche qui sopra indicate, entro il tempo fissato dall'articolo 12 della presente legge e per la esplicazione dei compiti della legge stessa.

(È approvato).

Art. 8.

Tutte le controversie che potessero sorgere fra gl'invalidi per tubercolosi di guerra e la Cassa nazionale assicurazioni sociali, gl'istituti provinciali, gl'istituti diversi di cura, assistenza, profilassi, verranno deferite alla Commissione arbitrale contemplata dagli articoli 26 e seguenti modificata come segue: ai due rappresentanti dei datori di lavoro saranno sostituiti un rappresentante del Comitato centrale antitubercolare ed uno degl'istituti antitubercolari funzionanti nella provincia: ai due rappresentanti degli assicurati sarà aggiunto un rappresentante delle associazioni fra invalidi per tubercolosi eventualmente costituitosi nella provincia.

Saranno seguite le procedure specificate negli articoli di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 9.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dovrà alla fine di ciascun anno trasmettere al Ministero dell'interno ed al Comitato centrale antitubercolare la situazione di bilancio del fondo colla specificazione degli articoli secondo le diverse specie di erogazioni.

Essa dovrà inoltre raccogliere tutte le notizie statistiche riguardanti la tubercolosi di guerra seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale di sanità e dal Comitato centrale antitubercolare.

(È approvato).

Art. 10.

Entro il primo triennio di applicazione della legge, gl'Istituti provinciali prenderanno in esame i reperti e le Relazioni degli organi tecnici alle loro dipendenze, per un completo riaccertamento delle forme tubercolari fra gl'invalidi di guerra, e potranno i mezzi ritenuti più idonei alla

tutela dell'interesse degli invalidi e della prevenzione sociale, ed al più proficuo impiego del fondo.

(È approvato).

Art. 11.

Le spese normali di amministrazione per il funzionamento del fondo sono a carico della Cassa nazionale assicurazioni sociali. Le somme eventualmente residuanti dopo provveduto agli invalidi per tubercolosi di guerra, saranno devolute ad altre esigenze della lotta antitubercolare in genere.

(È approvato).

Art. 12.

All'applicazione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Comitato centrale antitubercolare. Il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Seguirebbe ora l'articolo 13 che, d'accordo tra Governo e Commissione, viene soppresso.

Passiamo perciò all'articolo 14 che diventa 13.

Art. 13.

Al momento della pubblicazione della presente legge verranno emanate anche le disposizioni transitorie idonee a tutelare gl'interessi dei tubercolosi di fronte alla legge sulle pensioni, fintanto che non funzionino gli istituti di cura, assistenza e profilassi considerati nel presente disegno di legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà approvato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Chiederei che fosse posto subito in discussione il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non mi oppongo alla conversione in legge di questo decreto. Però in-

tendo fare delle riserve per la situazione speciale nella quale si trova il Governo.

Il decreto-legge quale fu presentato al Parlamento era stato compilato in base agli studi di un'apposita Commissione, chiamata ad elaborare i provvedimenti opportuni per la benemerita classe degli ufficiali giudiziari.

La Giunta generale del bilancio ha introdotto nel testo importanti modificazioni, che non sono state portate a conoscenza nè del ministro della giustizia, nè del ministro del tesoro, preventivamente. (*Commenti*).

Salve le deliberazioni che a suo tempo crederà di adottare il Senato (*Interruzioni*), debbo in questo momento far notare che non ci è stato consentito il tempo necessario, per renderci pienamente conto della portata delle modificazioni e per procedere agli indispensabili raffronti tra i miglioramenti economici che il disegno di legge apporta agli ufficiali giudiziari e il trattamento che attualmente godono gli altri funzionari dipendenti dal mio Dicastero.

Sicchè, pur non opponendomi alla conversione in legge del decreto, anche per evitare che la mia opposizione, male interpretata, possa determinare tra gli ufficiali giudiziari uno stato di disagio pregiudizievole al buon andamento del servizio, faccio, ripeto, le più ampie riserve.

Il mio amico e collaboratore onorevole Dello Sbarba, proporrà poi che per alcune norme si ritorni al testo del decreto ministeriale e spero che la Camera vorrà consentire.

Aderisco intanto all'inversione dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sandrini per l'immediata discussione di questo disegno di legge.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Desidero fare un appello al Regolamento. Domando che cosa vuol dire l'approvazione di un disegno di legge, per cui il ministro si riserva...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. No, no.

TURATI. Allora vuol dire solo che il Senato potrà modificarlo, dopo l'approvazione della Camera? Ma questo lo sapevamo!

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho voluto dirlo lo stesso.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, *segretario*, legge. (Vedi *Stampato*, n. 282-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DELLO SBARBA, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. D'accordo con la stessa Commissione abbiamo riportato il testo degli articoli 3 e 10 alla primitiva forma, in cui erano stabiliti nel decreto.

SANDRINI, *della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne darò lettura nel nuovo testo concordato fra Governo e Commissione.

Articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenenti provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, colle modificazioni e aggiunte seguenti:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali istituiti per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonchè agli atti di constatazione e di interpellanza quando siano richiesti dalle parti e nominati dall'autorità giudiziaria.

Sono retribuiti:

1° Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

2° Con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2,000 da pagarsi a rate mensili con mandato rilasciato dal pretore o dal presidente, sulle quali verrà prelevato il contributo personale dovuto alla Cassa di Previdenza.

3° Con una percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'Erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari i quali con i proventi di cui all'articolo 1, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli di terza (lire 3,500), quelli di seconda (lire 4,000), quelli di prima (lire 4,500), sarà corrisposta dall'Erario dello

Stato una indennità, a titolo di supplemento, sino all'importo di tali minimi.

Tali indennità sono aumentate, con effetto retroattivo, di lire 500 ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio.

Le indennità stesse saranno pagate agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferiscono, con mandato rilasciato dal pretore, dal presidente del tribunale o della Corte, e nel fissare la quota mensile dovuta sarà tenuta a calcolo la eccedenza dei proventi esatti nel mese precedente.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi.

L'assegno di cui al numero 2 dell'articolo 1 è cedibile per il periodo di tempo e con le norme stabilite per gli impiegati dello Stato, al netto del contributo personale dovuto alla Cassa di previdenza calcolato sulla media dei contributi versati nel biennio precedente.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari tale assegno sarà corrisposto proporzionalmente sui proventi percepiti dall'ufficio e dallo Stato sull'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1, e sulle eventuali indennità supplementari.

Per l'articolo 3 la Commissione e il Governo propongono di sostituire alla dizione che si leggeva nel testo della Commissione, la seguente:

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari non potrà superare i 1800.

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

- 1° aver compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 30;
- 2° essere cittadino del Regno;
- 3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3^a, modificata con Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte d'appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte d'appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al n. 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, di un funzionario del pubblico ministero delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui designato, del cancelliere della Corte di appello e di un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

La promozione ha luogo su istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento.

Il primo presidente della Corte di appello provvede sulle domande con le norme dell'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, numero 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Nessun tramutamento per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento per motivi disciplinari.

Art. 9.

Nel termine di sei mesi dall'attuazione della presente legge e successivamente ogni triennio, saranno rivedute le graduatorie distrettuali in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia delle deliberazioni che li riguardano e avranno diritto nel termine di giorni venti di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

All'articolo 10 Governo e Commissione propongono di sostituire alla dizione del testo della Commissione la seguente:

Art. 10.

Su istanza degli interessati è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto solamente quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto.

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato l'ufficiale giudiziario dell'ufficio più vicino, se egli vi consenta.

L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità di avere un ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'uscire del conciliatore. In materia penale l'autorità giudiziaria può, nei casi sopra detti, valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

È vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro Ufficio.

Art. 12.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale.

Uguualmente si provvede in caso di dispensa dal servizio e di destituzione.

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti i 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'articolo 6, lettera b), e dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima contravvenzione relativa agli atti retribuiti sarà punita con l'ammenda di lire 5 e le successive con un'ammenda estensibile a lire 50, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione dell'ammenda sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentiti gl'interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella del presidente del tribunale o della Corte di appello è ammesso il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede in Camera di Consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

Art. 15.

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

Art. 16.

Nelle città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino ad unanimità.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le ehiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, n. 3 della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio od al pretore.

Art. 17.

Gli atti di usciere negli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze.

Nel caso di cui all'art. 573 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di concilia-

zione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei Comuni che non sono sede di mandamento sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Assisi, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente della Corte e del tribunale. I commessi, previa autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti che vengono notificati a mezzo dei commessi devono essere vistati in calce, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4, n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono essere pagati dai comuni, dalle provincie e dai Consorzi degli uni e delle altre nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari che fossero fatti salvi in caso di amnistia sono equiparati ai crediti dell'erario e sui medesimi, nei casi di ricupero, è dovuto alla cancelleria un decimo.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione, i diritti degli ufficiali giudi-

ziari sono prelevati insieme agli onorari dei difensori, con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Art. 21.

I cancellieri per iscrivere la causa a ruolo e per ricevere la costituzione dei procuratori, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di ripresa d'istanza o di causa riprodotta, o di causa avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'articolo 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata.

Art. 22.

In conformità dell'articolo 120 del Codice penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale secondo le norme del Regio decreto che sarà emanato su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle poste e dei telegrafi.

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso, un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, è riammesso in servizio, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli sarà corrisposto il resto dell'assegno fisso e dell'indennità se dovutagli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

- a) la riprensione;
- b) l'ammenda;
- c) la sospensione;
- d) la destituzione.

Art. 26.

La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1ª, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal pubblico ministero, anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile e penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sarà deferito alla Commissione, la quale applicherà senz'altro la sospensione.

Art. 29.

L'ammenda può infliggersi nella misura da lire 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella mi-

sura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

La sospensione importa la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni e la privazione dell'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1 di questa legge, proporzionalmente alla sua durata, che non potrà essere superiore a tre mesi.

Art. 30.

L'ufficiale giudiziario può essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

- a) per grave abuso di autorità;
- b) per grave abuso di fiducia;
- c) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;
- d) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;
- e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
- f) per eccitamento alla insubordinazione;
- g) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 31.

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

- a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria e contro i poteri dello Stato o contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;
- b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 32.

Contro la decisione della Commissione disciplinare è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

Art. 33.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che il

Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

Art. 34.

Gli articoli 173 e 186 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

L'articolo 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

L'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, è abrogato.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

Art. 35.

Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sarà bandito in ciascun distretto di Corte d'appello, dopo l'attuazione del presente decreto saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

Al suddetto concorso possono essere ammessi i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio o almeno 5 anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè gli uni e gli altri:

- a) si trovino attualmente in servizio;
- b) abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneità a fungere da ufficiale giudiziario;
- c) dimostrino con certificato dell'autorità giudiziaria la loro qualità di commesso e di servizio prestato.

Art. 36.

Gli allegati a), b) e c) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato b) e 173 e 186 dell'allegato c) s'intendono riprodotti ed annessi al presente decreto.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Prego la Camera di affrettare la discussione del disegno di legge segnato al numero uno dell'ordine del giorno, che è importante, perchè riguarda la costituzione dell'Assemblea: esso deve precedere altre iniziative di carattere assai meno importante. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione del disegno di legge: « Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAPARO, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 316-A).

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge ha presentato un ordine del giorno di carattere sospensivo l'onorevole Reale. Ne do lettura:

« La Camera, ritenuta la impossibilità di discutere un progetto di riforma alla legge elettorale; afferma la necessità di sospendere l'esame del progetto Turati ».

L'onorevole Reale ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

REALE. La proposta di legge dell'onorevole Turati in forma molto modesta investe una questione assai grave, che dobbiamo esaminare ponderatamente prima di deciderla in un'ora così difficile e in condizioni di Camera così eccezionali. Se il progetto dell'onorevole Turati fosse rimasto nei limiti in cui era stato presentato e nelle linee prospettate nella lucida relazione che lo accompagnava, sarebbe stato di proporzioni modeste.

Si trattava soltanto di evitare la convocazione dell'intero collegio, troppo vasto, eventualmente, per la elezione di un solo deputato, e anche di evitare una incon-

gruenza della rappresentanza proporzionale nella elezione di un solo deputato per cui il concetto e il sistema della votazione uninominale avrebbe assolutamente prevalso sul sistema plurinominale.

L'onorevole Turati prospettava una soluzione che certo non avrebbe sollevato difficoltà e che avrebbe potuto trovare in questa Assemblea approvazione sollecitata come gli altri progetti che si sono discussi nelle sedute mattutine.

Il progetto dell'onorevole Turati voleva creare un nuovo sistema per integrare l'incompleto sistema della legge politica in vigore, e affermare la possibilità e la utilità delle elezioni soltanto quando il numero delle vacanze fosse superiore a un quinto dei rappresentanti del collegio. Ma, per via, il progetto si è modificato profondamente, accogliendo altre gravi innovazioni al sistema elettorale in vigore.

Il sistema elettorale vigente ammette un concetto che giuridicamente è perfetto ed inattuabile, e cioè che la elezione si esaurisce colla proclamazione; e la possibilità di sostituzione non si verifica che per i casi che precedono la proclamazione, come la morte, o per casi che hanno la loro vita giuridicamente nell'atto stesso della proclamazione: sorteggio, opzione, doppia elezione, nullità dell'elezione nel caso di elezione tripla. Avete perciò, nell'atto della proclamazione gli elementi e le condizioni per la sostituzione del deputato. Ma fuori di questi casi la vecchia legge vuole la consultazione del corpo elettorale. L'emendamento, che pare trovi fortuna anche presso il relatore che innova così la concezione semplice e logica che si inquadra mirabilmente nel vigente sistema elettorale, crea una figura politica nuova, il deputato supplente o il deputato aspettante. Si tratta di una innovazione profonda che urta contro le tradizioni puramente italiane, che urta soprattutto contro il sistema vigente. Crea cioè una nuova figura politica, un nuovo istituto politico, e lo crea in un momento eccezionalmente inopportuno. Dico inopportuno per due ragioni: perchè non si inquadra in quello che è il sistema logico della vigente legge, non si inquadra in quella che è stata la realtà viva delle ultime elezioni.

Il sistema proporzionale che è stato dato al nostro Paese quasi di sorpresa, non è penetrato nell'intimo della realtà politica della Nazione, e noi abbiamo avuto, dal Nord al Sud, delle liste di coalizione. Dalla

lista del nostro grande Bissolati, alla lista del compianto onorevole Pignatari, noi non abbiamo che una lista di coalizione, ed allora voi, col nuovo progettato congegno delle sostituzioni, non integrate neanche il concetto veramente fondamentale e sostanziale della rappresentanza proporzionale, cioè di far sostituire il deputato deceduto da un altro deputato che integri la figura politica e continui la azione politica del deputato scomparso,

E ciò è avvenuto non solo perchè la proporzionale ha sorpreso un po' il Paese, ma ancora perchè l'elettore sapeva e poteva, col voto di preferenza, determinare la prevalenza a quella corrente politica che meglio rispondeva al proprio sentimento ed alle proprie convinzioni.

Quando voi avete dato all'elettore l'arma della preferenza, avete resa, non solo legalmente possibile la fusione delle forze politiche, ma l'avete anche legittimata, perchè avete offerto alle masse elettorali un'arma che poteva stabilire la scelta e la selezione.

Con la proposta innovativa, si viene invece a sostituire l'atto e il voto della Camera a quella che fu la precisa indicazione del corpo elettorale. Può la Camera, con un atto di questo genere, regalare ad un collegio politico chi non è stato eletto, chi sia infinitamente lontano dalla sua anima popolare? Potete voi dargli una rappresentanza politica che è così lontanamente aberrante dalla sua coscienza?

Io ho sentito vociferare e sussurrare da varie parti che parlo per fatto personale. Orbene, con aperta lealtà dichiaro che parlo anche per fatto personale, perchè sento in una forma più viva quanto sarebbe incongruente una disposizione legislativa in questa materia.

Io sento che ad un rappresentante il quale raccolse così ampio e largo, quasi unanime, il suffragio della propria provincia, sarebbe sostituito chi non ebbe neppure il quarto dei voti, e rappresenta un orientamento politico profondamente diverso da quello del deputato prescelto che così immaturamente è deceduto. (*Rumori vivissimi*).

Ed altre ragioni di opportunità, onorevoli colleghi, richiedono che la proposta di legge sia rinviata: ve le esporrò brevemente.

È evidente che la legge la quale oggi viene all'esame della Camera, non potrà essere approvata dal Senato se non in ottobre, e, quand'anche potesse avere l'approvazione

del Senato subito, non potrà avere un seguito se non dalla Giunta delle elezioni, che dovrà constatare chi è il primo della lista dei non eletti, e proclamarlo deputato; sicchè voi non potreste praticamente risolvere il problema se non a novembre. Con questo grave inconveniente, onorevoli colleghi, che, per questo turno di ferie, per questo non piccolo periodo di tempo, creceste una nuova figura, quella del deputato a metà, del deputato in attesa, del deputato che non ha alcuno dei diritti e delle prerogative del deputato, e che intanto può, con la sua azione turbare notevolmente la vita di una provincia! (*Rumori*).

Voi non potete perciò, con la vostra legge improvvisata, creare una figura che turbi la linea pura e precisa della nostra vita politica. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Veda di concludere, onorevole Reale.

REALE. Aggiungerò ancora, per giustificare la sospensiva, che varie altre proposte di legge di modificazioni della legge elettorale sono state presentate.

Vi è un progetto Turati per l'ineleggibilità, vi è un progetto Casertano per la modificazione anche del diritto di voto, ve ne sono altri ancora che tutti conoscete. Noi vogliamo che questi progetti siano esaminati tutti insieme e siano coordinati e inquadrati tutti nello stesso sistema, e non si creino istituzioni che potrebbero essere modificate nell'avvenire. (*Rumori*).

Ora, la discussione che si potrà fare con calma, con coordinazione, con maggiore preparazione e con esame più sereno e più ponderato, senza turbare il ritmo della vita del paese non solo, ma senza ledere neanche il diritto degli aspettanti, voi non avete il diritto di soffocarla in questo modo e in questo momento... (*Rumori*).

Spero perciò che la Camera senta la necessità e l'urgenza della sospensiva, e voglia approvarla. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Essendo stata proposta la sospensiva hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pietriboni.

Ne ha facoltà.

PIETRIBONI. Onorevoli colleghi, mi ero iscritto a parlare nella discussione generale di questa legge, col proposito, che mantengo, di esaminare serenamente ed obiettivamente le proposte della Commis-

sione e di sottoporre alla mia volta alla Camera, secondo i miei concetti taluni temperamenti, che reputo necessari, a rimuovere inconvenienti che non si eviterebbero certo nella pratica applicazione del progetto della Commissione.

Io non ho questioni personali che mi preoccupino a proposito di questa legge...

DRAGO. Bravo!

REALE. Onorevole Drago, ella non ha diritto di parlare perchè ha anche lei un caso personale!... (*Rumori*).

PIETRIBONI. L'onorevole Reale non vorrà certo considerare questione personale la preoccupazione legittima e comune a tutti noi, a tutti quanti in quest'Aula sentono di non rappresentare soltanto se stessi, le proprie idee, ma di tutelare i supremi interessi del proprio partito, la preoccupazione cioè che il sistema proporzionale nell'elettorato abbia ad assicurare a tutti legittima ed integra rappresentanza.

Proprio a questi concetti io mi sarei serenamente ispirato e mi ispirerò quindi nella discussione della legge. Mi proporrò di dimostrare come il sistema proposto dalla Commissione tocchi e vulneri il concetto della rappresentanza proporzionale e come il rispetto al principio informatore reclaims un ritocco dei congegni proposti sì da assicurare ai partiti equa rappresentanza. (*Interruzioni al centro*).

Ho sentito dire dall'onorevole Reale che la discussione non potrebbe seguire tranquillamente, perchè la riforma non è ancora matura negli studi. Di contro l'onorevole ministro del tesoro, a cui faccio plauso, avvertiva la necessità che la Camera non prendesse le vacanze senza che una parola definitiva fosse pronunciata sul metodo che deve presiedere alla integrazione della rappresentanza nazionale. (*Rumori — Interruzioni vivissime al centro*).

Voci al centro. Ieri a proposito delle elezioni amministrative sostenevate che la legge doveva essere studiata!

PIETRIBONI. Su di un completo progetto, ponderato e studiato per la proporzionale nelle elezioni amministrative voi ci trovereste sempre favorevoli... (*Rumori — Interruzioni*).

Voci al centro. Al rinvio! Al rinvio!

PIETRIBONI. Noi non abbiamo creduto di poter assumere la grave responsabilità, che era stata anche segnalata dallo stesso presidente del Consiglio, di mantenere una situazione divenuta veramente

difficile per le amministrazioni locali. (*Rumori — Interruzioni vivissime*).

Ben diverso è il caso di questa legge, la cui portata è limitatissima, poichè in concreto non trattasi che di un ritocco, per taluni casi speciali, alla legge elettorale politica; progetto quindi importante nel fine, ma modesto nell'ambito!

E che vi sia la maturità di giudizio basta a convincervene il ricordare come la discussione non venga nuova alla Camera; altra volta la Camera discusse e trattò ampiamente questa medesima questione, sopra quei principî che ancor oggi si dibattono. Vi fu una proposta concordata tra la Commissione ed il Governo, suggerita e sostenuta dall'onorevole Peano ed è la proposta che io caldeggio anche ora.

I due sistemi erano, come ricordate, o la sostituzione che avrebbe dovuto avvenire automaticamente del candidato successivo nella lista al proclamato defunto o ineleggibile; o la convocazione dei comizi per la nuova elezione.

Di fronte a questi due sistemi, altro ne sorge ora su proposta della Commissione, che vuol essere un *quid medium*, e che ha il grave torto di ammettere un periodo di vacanza.

Or bene la Camera giudicherà fra queste varie proposte, ma quando sull'argomento tutto ormai si è detto, quando ampia è stata la discussione, quando maturo è stato lo studio compiuto da una Commissione di eletti parlamentari, fra i migliori, quando da tanto tempo ormai si discute qui e fuori di qui del mezzo più adatto a rendere effettiva la rappresentanza proporzionata dei partiti, come si può sostenere ancora che non vi sia maturità sufficiente per decidere?

Resta nella sua realtà l'osservazione fatta dall'onorevole ministro del tesoro e cioè che lo stato di sospensione non può essere più oltre tollerato, che il Governo deve sapere se e come convocare i comizi per i collegi vacanti, se le vacanze siano legittime o se già vi siano dei legittimi rappresentanti che qui non hanno ancora funzione, per essere rimasta sospesa la loro proclamazione e dubbio il loro diritto.

Non voglio ora discutere il merito; lo farò a suo tempo in sede di discussione generale, ma affermo che una decisione s'impone senz'altro indugio! (*Approvazioni*).

TURATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI, *relatore*. L'onorevole Reale fece le viste di proporre una sospensiva, ma in realtà fece l'opposizione sul merito, diretta alla reiezione della legge, e i principali suoi motivi furono motivi esclusivamente di merito.

I motivi che realmente si riferivano alla sospensiva, l'onorevole Reale me lo ammetterà, non hanno la menoma consistenza.

Ma, prima di confutarli, amo sgombrare il terreno da un'altra opposizione collettiva, tumultuaria ed anonima, che si espresse nelle grida e nel tumulto da parte dei colleghi popolari. Per ciò che ne fu dato afferrare di quelle grida, essi argomentavano che, poichè ieri, contro la loro apparente resistenza, fu accolta la sospensiva della riforma delle elezioni amministrative, per uguale ragione si può oggi sospendere la discussione di un progetto di legge che attiene alla riforma delle elezioni politiche. Sarebbe dunque una sospensiva di rappresaglia dei battuti di ieri. Ma è facile obiettare che fra i due casi non vi è la più lontana analogia, vi è anzi una perfetta antitesi. Non solo il sospendere la discussione della riforma elettorale amministrativa era giustificato dalla impossibilità di risolvere in poche ore una questione irta di difficoltà (difficoltà che non esistono affatto nel caso presente); ma è inoltre da considerare che il sospendere quella discussione non escludeva, anzi portava come conseguenza, una soluzione immediata, per quanto provvisoria, in quanto che imponeva al Governo di fare le elezioni amministrative, per quest'anno, colla vecchia legge; la sospensiva, invece, della presente discussione, non porterebbe alcuna soluzione e condurrebbe all'effetto contrario, rinviando a tempo indeterminato la regolarizzazione dei collegi che oggi si trovano, contro la costituzione, privi della loro piena e legale rappresentanza. (*Interruzioni*).

Venendo ora all'onorevole Reale, io confermo che la sua sospensiva non è affatto una sospensiva, poichè il solo argomento ch'egli addusse a tale effetto e consegnò nel suo ordine del giorno, quello cioè della pretesa impossibilità di discutere oggi la questione, è confutato dal suo stesso discorso, che fu appunto la discussione del merito. Egli ha fatto cioè, contro se stesso, la dimostrazione del filosofo, che, contro il sofista greco, dimostrava il moto col moto.

Quanto alla invocata pendenza di progetti affini, coi quali la presente proposta dovrebbe coordinarsi, e cioè la proposta di

legge sulla eleggibilità e incompatibilità, e quella dell'onorevole Casertano per la modificazione del sistema elettorale politico, a cui potrebbe anche aggiungersi la proposta Matteotti di riforma delle ineleggibilità amministrative, è facile constatare che fra queste e l'attuale proposta non vi è alcun nesso necessario, perchè le soluzioni da darsi al caso di mancanza di uno o più deputati per morte o per altre cause non hanno alcuna possibile influenza sulla materia delle altre proposte indicate; senza dire che, nei sei collegi rimasti in deficienza di rappresentanza, non vi è alcun caso di ineleggibilità che, ora o poi, si debba risolvere. Le proposte sono affatto indipendenti l'una dall'altra.

Conserva quindi tutto il suo vigore l'argomento già addotto dal ministro Meda, a nome del Governo: l'importanza e l'urgenza di rientrare nella legge e nella costituzione, provvedendo ai collegi che mancano di una parte dei loro candidati, che perciò avrebbero già dovuti essere riconvocati da tempo a norma dello Statuto e dell'articolo 42 della vigente legge elettorale. E taccio della opportunità politica di risolvere subito la questione in un modo o nell'altro, per tranquillizzare quei collegi, per quietare gli animi sospesi di altri aspiranti candidati e prevenire agitazioni senza scopo. Quei candidati aspettanti, quei deputati a metà, che proprio voi mostrate di tanto temere, esistono appunto in questo momento in ciascuno di quei collegi. È dunque conveniente decidere subito se essi siano dei successori legittimi, oppure, se a queste affannose Peri, aggirantisi alla soglia del paradiso parlamentare, debba essere definitivamente negato l'ingresso.

Ma il motivo su cui insistette l'onorevole Reale — il vero motivo reale —, era come ho detto, un motivo di merito. Possiamo tuttavia affrontarlo in questa sede preliminare, dacchè il Presidente, non avendo tolto la parola a chi lo propugnava, lo acquisì a questa discussione. Or io mi limiterò ad osservare, (e prego l'onorevole Reale di non vedere nelle mie parole alcuna intenzione ingiuriosa, poichè io posso accordargli persino la buona fede), che la tesi da lui sostenuta non soltanto è antiggiuridica e inconsistente, ma è una tesi, dal punto di vista politico, profondamente immorale.

Infatti egli ha sostenuto che, con la nostra proposta di legge, o meglio con la eventuale approvazione degli emendamenti, ch-

dobbiamo ancora discutere, e che potremmo anche respingere, dell'onorevole Grassi, dell'onorevole Celesia, dell'onorevole Fulci, e con quello anche più largo dell'onorevole Lollini, nei quali si ammetterebbe la subentranza automatica al deputato morto o per altri motivi venuto meno, di candidati della stessa o di altre liste che non furono proclamati, si verrebbero a creare dei deputati che non furono realmente eletti, che anzi, in certo modo, furono esclusi dal voto del corpo elettorale, in quanto essi non ebbero tutti i voti di preferenza che toccarono ai deputati veramente eletti e che designarono questi alla proclamazione: di guisa che, secondo l'onorevole Reale, questi successori verrebbero eletti non già dal corpo elettorale, ma dalla Giunta delle elezioni e dalla Camera (se mai, avrebbe dovuto dire: dalla legge); e in luogo di rappresentare la personalità del defunto e le idee del suo partito, potrebbero — data la composizione eteroclita di certe liste che non rappresentano unità di partito — essere degli avversari e degli antagonisti, che gli elettori potrebbero persino sconfessare.

Ora, un tale concetto è un'offesa che si reca a ciò che è l'essenza stessa del sistema proporzionale, la cui finalità e la cui moralità consiste appunto nel presupporre che ogni lista sia omogenea e rappresenti un partito, che i candidati di una stessa lista non possano essere antagonisti fra loro; chè altrimenti noi avremmo un mostruoso innesto dello spirito del collegio uninominale nel sistema proporzionale; e, dove partiti costituiti non esistono, la nobiltà del sistema proporzionale consiste appunto nello stimolarne la formazione.

Ora, che in qualche elezione particolare ciò non sia avvenuto, che in qualche collegio, ove la coscienza politica è ancora primitiva e incoerente, si sia dato il caso di deputati di una stessa lista in reciproco antagonismo; onde avvenne che si sia organizzata la lotta delle preferenze tra l'un candidato e l'altro della medesima lista; che tale antagonismo arrivi fino al punto da indurre il timore della jettatura o dell'assassinio da parte di chi potrebbe subentrare ai candidati eletti, tutto questo appartiene alla patologia, per non dire alla teratologia del sistema! (*ilarità*).

Tali deviazioni, anzichè riconoscerle e in certa guisa sanzionarle, noi dobbiamo stigmatizzare e combattere. E, poichè l'onorevole Reale ha confessato apertamente che, dietro la sua opposizione, di apparenza ge-

nerale e teorica, si celava un dissidio personale relativo alla composizione della sua lista nel collegio di Potenza; ebbene io nego all'onorevole Reale il diritto di valersi di questo suo argomento che chiamerò potenziale (*Ilarietà*) perchè esso si ritorce personalmente contro di lui. Onorevole Reale, se fosse sostenibile che l'onorevole Materi non avrà diritto a subentrare al defunto onorevole Pignatari per la differenza di appena un migliaio e mezzo di voti di preferenza, io dico che l'onorevole Reale tanto meno avrebbe diritto di sedere fra noi, perchè nella sua lista, a capo della quale fu l'onorevole Nitti con 103,520 voti, l'onorevole Reale non ne ebbe che 66,000; egli quindi non ebbe neppure i due terzi del totale dei voti!

Se le preferenze, e non il voto di lista, sono quelle che decidono, egli stesso fu escluso dagli elettori trenta volte più dell'onorevole Materi, poichè i suoi voti di preferenza, aggiunti ai voti di lista, non lo fanno arrivare neppure ai due terzi del totale, mentre la differenza che esiste tra lui e l'onorevole Materi, possibile subentrante, non è che di 1400 voti o poco più.

Voci. Ai voti! Ai voti!

TURATI. E conchiudo. Io insisto perchè si discuta. Abbiamo davanti a noi un paio d'ore di tempo per esaminare pacatamente le questioni che la proposta ci affaccia e che in fondo si riducono a due: se si debba o no ammettere la subentranza in caso di morte, in qualunque tempo avvenuta, e se il subentrante debba appartenere alla medesima lista del defunto o possa attingersi anche ad altra lista secondo la prevalenza dei quozienti. Tutte le altre sono questioni di minima importanza, che non possono appassionare nessuno.

Noi possiamo quindi decidere con piena coscienza in quest'ultima seduta mattutina e uscire da una situazione così illegale, così incostituzionale, e che tiene in agitazione sei collegi che mancano oggi di qualcuno dei loro deputati. (*Applausi*).

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. La situazione in cui si trova il gruppo popolare è delicata. Ora, in considerazione di ciò, in relazione allo spirito del nuovo regolamento che valorizza e disciplina l'azione dei gruppi, chiedo si sospenda per dieci minuti la seduta.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Propongo una modifica alla proposta dell'onorevole Tovini e

cioè che si sospenda momentaneamente la discussione di questa legge e che intanto si discuta molto rapidamente la proposta di legge che è segnata al n. 2 dell'ordine del giorno, per la pubblicità della gestione dei giornali.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, la sua proposta non mi pare opportuna perchè questa sospensione di seduta è fatta perchè i gruppi possano intendersi. L'argomento è abbastanza grave, perchè nel tempo stesso debba continuare la seduta.

La seduta è sospesa per 10 minuti.

(*La seduta sospesa alle 11.25 è ripresa alle 11.35*).

PRESIDENTE. Onorevole Reale, mantiene la sua proposta di sospensiva?

REALE. Per aderire al desiderio di molti colleghi, la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Dichiaro allora aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini, al quale non ho bisogno di raccomandare la maggior sobrietà nel suo dire.

LOLLINI. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Turati elimina uno degli inconvenienti della legge vigente: il disagio e la spesa molto grave che porta con sè la convocazione di un vasto collegio per la morte di un deputato. Ma sostanzialmente lascia sussistere l'incongruenza che esiste nella legge attuale, per cui in un sistema di elezioni a base proporzionale, è stato mantenuto per i casi di vacanza, il sistema maggioritario o uninominale.

Dobbiamo scegliere la nostra via una buona volta. Su questo punto ricordo che il primo progetto della Commissione parlamentare, di cui fu relatore l'onorevole Micheli, aveva preveduto l'inconveniente, e all'articolo 9 stabiliva la sostituzione in caso di morte; ma in verità alla Camera non fu molto discussa questa questione, e vi furono appena alcuni accenni da parte di qualche oratore.

In un successivo momento vennero davanti alla Camera alcune modificazioni in seguito a una di quelle convocazioni della Commissione insieme ai ministri, che furono allora tanto frequenti.

E queste modificazioni ebbero per effetto che l'articolo 9 del primitivo progetto rimase eliminato. E più non si discusse in argomento.

L'onorevole Peano fu uno di quelli che, nel primo periodo di discussione della legge,

ebbe dei dubbi sulla opportunità della sostituzione. Ma successivamente, resosi più esatto conto della legge vigente, quando il progetto Turati è venuto alla Camera, prima che egli fosse al banco di ministro, presentò un emendamento sostitutivo, non completo secondo il mio modo di vedere, ma che però provvedeva alla sostituzione automatica nel caso di morte.

Il mio emendamento è più largo, perchè contempla tutti i casi di subentranza automatica, non solo per la morte del deputato, ma anche per la decadenza e nullità, oltre, s'intende, i tre casi stabiliti dall'articolo 103 della legge vigente, e fa eccezione soltanto per i casi di dimissioni volontarie; perchè tende ad eliminare la possibilità di qualsiasi accordo non leale, non sincero, non confessabile, di qualsiasi pressione che potrebbe venire da parte dei gruppi interessati ad eliminare un deputato eletto, ad impedire che vi possano essere raggiri e manovre, intese a rendere vacante, mediante le dimissioni di un deputato, un posto, per far proclamare un altro candidato della medesima lista.

Ma per tutti i casi in cui non sia sospettabile l'artificio, il raggio, per tutti i casi in cui la vacanza avvenga naturalmente o per effetto di morte, o di ineleggibilità e di decadenza, per tutti questi casi io credo che si imponga, per rimanere nel sistema della legge, la subentranza automatica con candidati della medesima lista, giusta l'ordine dei voti individuali.

Io non comprendo che due soluzioni: o il sistema della vacanza, qualunque sia il numero dei deputati che possa venir meno per causa di morte, o per qualsiasi altra causa; ovvero il sistema della sostituzione automatica. Un sistema intermedio io non lo concepisco, e credo ripugni all'indole e allo spirito della legge vigente.

Pieno di inconvenienti gravissimi è il primo sistema perchè, in un periodo di cinque anni, le vacanze possono essere numerose, sicchè possono esservi dei partiti che abbiano perduto tutti i loro rappresentanti, ed è quindi da eliminare.

PRESIDENTE. Onorevole Lollini, le raccomando la brevità.

LOLLINI. Pochi istanti ancora.

L'unico sistema che sta nello spirito della legge vigente, che impedisce la coesistenza del sistema antitetico maggioritario in una legge a base proporzionale, è quello da me proposto che elimina tutti gli inconvenienti.

Noi non vorremmo certo farci prendere la mano da pregiudizi e da superstizioni che non sarebbero degne della Camera, nè ispirarci a concetti che non siano di pura obiettività.

Se vogliamo tenerci nello spirito della proporzionale non possiamo adottare altro concetto che quello che io ho illustrato.

Non aggiungo altro, e prego la Camera di accogliere il mio emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietriboni al quale pure raccomando la massima brevità.

PIETRIBONI. Le considerazioni con cui nello svolgimento della pregiudiziale, ho reso ragione alla Camera dei motivi per i quali quasi sarei favorevole ad un emendamento alla proposta della Commissione, nel senso della sostituzione al deputato defunto del deputato successivamente riuscito nella rispettiva lista, rendono da parte mia superflua una lunga discussione.

Basteranno brevissimi accenni. Io credo che sopra un punto ci troviamo intanto tutti d'accordo, e cioè nel giudizio che fra tutti i sistemi, quello adottato dalla legge in vigore sia il peggiore, il meno accettabile. E ciò è tanto vero che, per un tacito consenso di tutti, mai si addivenne alla convocazione dei comizi, per le vacanze verificatesi.

Gli è che il sistema urtava contro il principio, ormai accolto nella nostra legislazione, della proporzionalità, principio che recentemente noi abbiamo ancora affermato nella riforma del Regolamento della Camera, col fissare il diritto di una proporzionale rappresentanza ai singoli partiti nelle Commissioni di studio dei disegni di legge.

Abbiamo con ciò usato non dirò una violenza, certo una pressione, sopra coloro che non si erano iscritti ad un partito politico perchè si irreggimentassero in questa costituzione nuova, che è una conseguenza diretta del nuovo sistema elettorale in vigore.

Ora la disposizione della legge vigente obbligherebbe in caso di vacanza alla convocazione dei comizi sostanzialmente col vecchio sistema del collegio uninominale, una vera antinomia che impedisce il giuoco della proporzionale ed offende i diritti dei partiti, sostituendo spesso in tali casi al rappresentante della minoranza quello della maggioranza.

Ma d'altra parte conviene riconoscere che anche il sistema proposto dalla Commissione lede gravemente il principio della proporzionalità. La Commissione stabilisce un periodo di vacanza che può prolungarsi per tutta la legislatura e che è comunque condizionato al verificarsi di avvenimenti eccezionali. E tuttavia non è a dire che addivenendosi poi alla convocazione dei comizi, il principio della proporzionalità sarebbe rispettato, chè invece i seggi vacanti sarebbero una seconda volta ripartiti con ingiusta proporzione, cioè con alterazioni in danno specialmente dei partiti di minoranza delle assegnazioni rispettivamente ottenute negli scrutini delle precedenti elezioni generali. E tutto ciò non per trasformazioni nel corpo elettorale ma, per l'imperfetto meccanismo legislativo.

Poichè in questa materia la legislazione straniera può avere la sua importanza, anche perchè noi non abbiamo precedenti nostri da invocare, è bene ricordare che tutti i paesi che hanno adottato il sistema proporzionale, dal Belgio alla Germania, all'Austria, alla Svizzera, hanno anche adottato il sistema dell'automatica sostituzione, arrivando perfino, come nella Confederazione svizzera, a dare la facoltà, quando manchi nella lista il sostituto, al Comitato elettorale di proporre un altro candidato, e di riservare esclusivamente al partito politico, a cui sia venuto a mancare il proprio rappresentante, la proclamazione della candidatura, per modo che il partito stesso non sia mai menomato nella propria rappresentanza.

È assunto della Commissione che sulla plurinomialità sostanzialmente non si abbia quasi mai il difetto di rappresentanza; ma questo concetto non può avere riferimento che agli interessi meno alti, meno generali della rappresentanza politica, agli interessi assolutamente locali: ma se noi vogliamo aver riguardo piuttosto al concetto più alto della rappresentanza dei partiti per la trattazione degli interessi generali del Paese, vediamo come questo preconcetto, che è stato invocato dalla Commissione, debba cedere il posto al principio più moderno, più elevato, più conforme al sistema proporzionale di assicurare a ciascun partito piena ed integra rappresentanza.

È appunto per essere ossequienti a questo principio, che proporremo in sede di discussione degli articoli, se la Commissione non crederà di accettare fin da

ora l'emendamento da noi presentato, che, nel caso di vacanza, al deputato defunto o ineleggibile, debba sostituirsi il candidato che gli succede nella medesima lista o nella lista di coefficiente immediatamente inferiore.

Comprendo che per certi aspetti tale concetto non sia per riuscire del tutto simpatico, ma è degli uomini forti prevedere la necessità, ed assoggettarvisi è anche di buon augurio. (*Approvazioni — Commenti*).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURATI, *relatore*. Mi sbrigo in pochi minuti, perchè mi pare che dalla discussione si sia venuta formando fra noi una specie di consenso o, almeno, che sia facile isolare la sola questione su cui ci può essere dissenso.

Dalla morte del compianto onorevole Raimondo ci siamo trovati tutti d'accordo nel rilevare l'assurdo, nascente dal sistema della legge vigente, per cui si sarebbe dovuto riconvocare un vasto Collegio (nel caso di Genova si trattava di diciassette ex collegi uninominali) per sostituire un solo defunto, o dirò meglio per non sostituirlo, perchè, appartenendo il defunto a una lista di minoranza, avrebbe avuto, dirò così, due dispiaceri: il primo, di essere defunto, che non è un piccolo guaio, e il secondo di vedere - dato che vedere potesse - sostituito a sè, con tutta probabilità, un candidato della maggioranza, cioè di un partito avversario: in questo caso un candidato del partito socialista ufficiale, che aveva già sei deputati, e non era affatto giusto che ne acquistasse un settimo per l'altrui sventura!

Si trattava di trovare il rimedio, tanto più che il caso di Genova è il caso più frequente. Le liste di minoranza sono necessariamente più numerose delle liste di maggioranza, le quali non possono essere che, una in ogni collegio; è quindi ovvio che nel più dei casi, la morte o la mancanza per altra causa di un deputato venendo a colpire una lista di minoranza, la riconvocazione del collegio, non giocando più la proporzionale, darebbe quasi sempre la riuscita di un avversario.

Si presentava quindi un dilemma: o ritornare al sistema, già ventilato e non adottato, di far subentrare al mancante un eletto della medesima lista, o, in difetto, il candidato di altra lista che avesse il maggior quoziente dopo tutti gli eletti (e di ciò discuteremo poi); oppure, come avviene per i Consigli comunali e provinciali, lasciar vacante il posto, però, ben s'intende, entro un dato limite, e cioè sino a che le vacanze, per morte o per altre cause, non diminuiscano la rappresentanza del Collegio di una frazione importante, per esempio di un quinto o di più di un quinto — è questo un particolare che risolveremo facilmente — essendo evidente che, quando la rappresentanza fosse ridotta ai quattro quinti o a meno di quattro quinti, il Collegio, o determinati partiti del Collegio, non si sentirebbero più rappresentati sufficientemente. La vacanza, invece, limitata a un quinto o a poco più di un quinto, sarebbe poco sentita e sarebbe raro il caso che un partito rimanesse senza rappresentanti, tanto più nelle prossime legislature, nelle quali, come è noto, non vi saranno più Collegi con meno di 10 deputati.

Nel primo testo della mia proposta di legge, dei due sistemi io aveva accettato il secondo, e precisamente ponendo il limite, oltre il quale la riconvocazione del Collegio si dovesse fare, a quando la rappresentanza fosse ridotta a meno di quattro quinti. La Commissione mi seguì, e soltanto ridusse questo limite, sostituendo alla formula « meno di quattro quinti » la formula « quattro quinti ». Il che importava che nei Collegi, che chiamerò transitorii, di soli cinque deputati — è il caso di Cremona, dopo la morte del compianto Bissolati — si dovesse sempre, mancandone uno solo, riconvocare il Collegio. Ora il Governo da un lato, e l'onorevole Grassi dall'altro, propongono di ritornare al limite, un po' più vasto, del mio primo testo: e naturalmente io non potrò che associarmi.

Preferendo, come di regola, questo sistema all'altro dalla subentranza automatica, noi abbiamo reso omaggio a quella che ci parve esser la propensione della Camera. Ricorderete la grande antipatia, che si era manifestata nella passata legislatura, e che non è cessata neanche in questa, contro la figura del deputato aspettante, del deputato a metà, la cui fortuna dipende dallo stato della nostra salute, e il quale, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Cozzuza, per cui la subentranza non sarebbe

ammessa che in caso di morte naturale, diverrebbe anche legalmente una specie di jettatore o di assassino presunto! Concorse anche a determinarci la riflessione che il subentrante fu sempre meno preferito dagli elettori in confronto dei proclamati al primo scrutinio, e questo è il minuzzolo di vero che c'è nelle osservazioni dell'onorevole Reale, per quanto la sua tesi sia stata indebolita dalle sue confessate preoccupazioni di ordine personale in relazione alle elezioni di Potenza.

REALE. Si discute con la presenza di troppi casi personali, che hanno una eccessiva influenza.

TURATI, *relatore*. Cerchiamo dunque di sottrarci a questa influenza. Ma fu proprio lei a dare il cattivo esempio, ammettendo che il caso personale era il segreto movente della sua sospensiva.

Orbene, in coerenza a questa avversione della Camera, ed anche per la considerazione che una vacanza può verificarsi molto tempo dopo le elezioni, per cui quella, che era in origine una lista più o meno omogenea, può non rispondere più alle mutate disposizioni del Corpo elettorale, ovvero il candidato che dovrebbe subentrare può aver mutato di partito, nel suo partito può essere avvenuta una scissione, la subentranza potrebbe allora provocare le proteste e la sconfessione da parte del corpo elettorale, ecc. ecc.; per tutte queste ragioni, e appunto per evitare che, in qualche modo, sia pure *ope legis*, possano la Giunta delle elezioni e la Camera sostituirsi al Corpo elettorale; per tutte queste ragioni, dicevo, ci era parso che lasciare vacante il collegio, entro i limiti che ho già indicati, fosse, come regola, il migliore dei partiti.

Senonchè, nei lunghi mesi decorsi dalla presentazione della proposta ad oggi, o sia l'effetto di miglior riflessione, o l'influenza delle simpatie personali verso alcuni dei candidati presuntivamente chiamati alla successione, pare che le tendenze di gran parte della Camera si siano alquanto mutate. E in verità io me ne compiaccio se ciò significa che il timore della iettatura o dell'assassinio ha cessato di far presa. Era questo invero un argomento di cui ammetto che si potesse parlare per ischerzo nei corridoi, ma sarebbe umiliante che se ne discutesse seriamente nella Camera italiana. Altrimenti noi dovremmo abolire le gerarchie, perchè in tutti gli uffici, civili o militari, vi è sempre qualcuno il quale può eventualmente desiderare che chi è avanti

o sopra di lui gli usi la cortesia di sgombrargli la strada della promozione rendendosi dimissionario della vita, onde la necessità di ricorrere a quei mezzi di scongiuro che appartengono alla scienza occulta! (*Si ride*).

Uscendo di celia, il dilemma si risolve in un modo o nell'altro, secondo che si dia maggiore o minore importanza al principio stesso della proporzionale.

Se voi riconoscete soprattutto la opportunità di rispettare la proporzionale per quanto è possibile, e allora dovrete preferire la subentranza del candidato della medesima lista; oppure siete disposti a rinunciare, per le vacanze che si verificano nel corso della legislatura, ai vantaggi della rappresentanza proporzionale, e preferite profittarne per tastare, come suol dirsi, il polso al paese (sebbene sia un polso molto infido, quando la proporzionale non giuoca più perchè si tratta di eleggere un solo o due candidati) ed allora voi dovete accettare la soluzione della vacanza.

Sul limite dei quattro quinti o di meno dei quattro quinti, ho già detto come io preferissi la seconda formula. La preferisco oggi tanto più, dacchè, nello stato in cui ci troviamo, l'attenerci ai quattro quinti avrebbe praticamente l'effetto di creare una odiosa disparità, escludendo dalla soluzione che ho chiamato della subentranza automatica uno solo dei sei collegi dei quali in concreto ci occupiamo, e precisamente quello di Cremona, il quale, per la presente legislatura, non ha che cinque deputati.

Ed ora veniamo agli emendamenti, sui quali io non posso che esprimere un parere personale, perchè si può dire che la nostra Commissione anch'essa non esiste più: era un vivaio di ministri, e quattro dei nove sono passati al banco del Governo.

Una voce. Buon augurio!

TURATI, *relatore.* Grazie tante! Non credo tuttavia che fra i cinque superstiti vi sia sostanziale disaccordo.

Vi è anzitutto un duplice emendamento dell'onorevole Grassi che coincide in parte con un altro analogo degli onorevoli Fulci, Gentili e Cutrufelli, e pel quale, mantenendo la regola dell'articolo 42 della legge vigente, che impone, in caso di vacanza, la riconvocazione del collegio, si limiterebbe però tale precepto al caso in cui le vacanze abbiano ridotto la rappresentanza ai quattro quinti, o meno, dei deputati assegnati alla circoscrizione. Di più si estenderebbero le eccezioni dell'articolo 103, quarto ed ul-

timo comma (subentranza automatica) a due nuovi casi.

Come la Camera sa, l'articolo 103 stabilisce, in via eccezionale, che il Collegio non debba riconvocarsi in questi quattro casi precisi: opzione del deputato eletto in due Collegi, onde la vacanza di uno dei due; sorteggio fra i due Collegi, nell'ipotesi che il deputato eletto in entrambi non abbia fatto l'opzione nel termine di legge; annullamento che chiamerò punitivo, cioè di tutte le elezioni del deputato che, in contravvenzione alla legge, si sia lasciato portare in più di due collegi, e la legge punisce in qualche modo la sua superbia escludendolo da tutti; quarta ed ultima ipotesi, quella del deputato (il caso sarà rarissimo, ma è avvenuto proprio in queste ultime elezioni) il quale sia morto nel breve intervallo fra la sua presentazione nella lista e la sua proclamazione. In questi soli quattro casi, i quali hanno questo di comune, che si può dire che una vera elezione non vi sia stata, poichè non vi poteva essere (infatti un eletto non può rappresentare due Collegi, e quindi una delle due elezioni, in seguito ad opzione od a sorteggio, è come nulla dall'origine; un eletto in tre o più Collegi è, per legge, come non eletto; un morto prima della proclamazione, in realtà non potè essere eletto e la proclamazione è di un nome, non di una persona e non ha alcun valore giuridico) in questi soli quattro casi, dicevo, l'articolo 103 fa subentrare all'eletto non eletto il suo successore nella lista, o, in difetto, il candidato che ha più voti, dopo gli eletti, della lista munita del più alto quoziente residuo.

L'emendamento Grassi estende la stessa norma, oltrechè all'ipotesi, già accettata nel testo della Commissione, di ineleggibilità preesistente all'elezione (anche nella quale si può dire che vera elezione non vi potè essere e non vi fu), al caso di morte in qualunque tempo avvenuta. Ne esclude invece gli altri casi di vacanza possibile: ineleggibilità successiva, incompatibilità, decadenza, annullamento e soprattutto dimissioni: per la considerazione, imposta a noi tutti, che, mentre la morte è un fatto involontario, che non ha carattere politico e non si presta e intrighi o a contrattazioni, tutte le altre ipotesi, e le dimissioni specialmente, possono rivestire un carattere politico o morale, sul quale è opportuno che gli elettori siano chiamati a giudicare.

Il concetto dell'onorevole Grassi è allargato negli emendamenti Celesia e Lollini. L'onorevole Celesia estenderebbe la subentratura automatica anche nell'ipotesi, secondo me troppo indeterminata, di decadenza in genere, per qualunque causa; l'emendamento poi dell'onorevole Lollini ha le braccia tanto grandi quanto quelle della misericordia divina, perchè estenderebbe la subentratura anche all'ipotesi di annullamento, ossia a tutti i casi di vacanza possibili, eccettuate le sole dimissioni!

L'onorevole Reale aveva in animo di proporre, e non so se l'abbia fatto, un'altra differenziazione: ammetterebbe cioè la subentratura anche in caso di morte, ma nel solo caso che il morto fosse il solo eletto della sua lista, di guisa che, mancato lui, il partito rimarrebbe privo di rappresentanza. Non sarei disposto ad accettare questa proposta: anzitutto perchè non vedo quale grande differenza corra fra l'ipotesi di una lista o di un partito che, avendo un solo eletto, ne resta privo, e quella di una lista o di un partito che, avendo poniamo due deputati eletti, vegga ridotta la propria rappresentanza al 50 per cento. In secondo luogo, perchè anche qui si generebbe una odiosa disparità, in senso precisamente opposto a quello che ho già notato discorrendo del limite dei quattro quinti. La proposta dell'onorevole Reale favorirebbe, invece di escluderlo, il solo caso di Cremona, nel quale avvenne appunto che della lista dell'onorevole Bissolati non riesci eletto che l'onorevole Bissolati. Proposte di questa natura si direbbero pensate *ad personam*, e anche per questa riflessione sono da evitare.

Piuttosto accetterei un'altra proposta intermedia, che è prospettata incidentalmente in un emendamento dell'onorevole Cocuzza. Ammettiamo cioè la subentratura automatica nell'ipotesi di morte, ma dentro un dato limite di tempo, ch'egli precisa in un anno. Si tien conto con ciò dell'obiezione veramente grave, che è fatta all'emendamento dell'onorevole Grassi, che cioè, dopo un lungo tempo dalle elezioni, dopo due o dopo tre anni, (ricordiamo che l'ultima legislatura, sia pure per ragioni eccezionali, è durata sei anni), la situazione elettorale e quella personale dei candidati possono essere mutate radicalmente, e la sostituzione di uno all'altro, anche della medesima lista, può dar luogo a sconfessioni ed a scandali. (*Interruzioni*). Vuol dire - mi si osserva - che non bisogna far durare troppo

a lungo le legislature: la qual cosa è verissima. Ma lo Statuto è quello che è, e le legislature possono durare, anche normalmente, un quinquennio.

Viene dunque proposto di limitare la efficacia della morte, ai fini della subentratura, ad un solo anno di tempo, a partire dalla proclamazione; e io direi piuttosto: a partire dalla elezione; perchè in qualche caso la proclamazione può essere ritardata per ragioni affatto materiali e fortuite, anche per parecchi mesi, in seguito a un incidente qualsiasi avvenuto nell'ufficio elettorale centrale, e allora è la Giunta delle elezioni che vi provvede più tardi.

Questo temperamento mi pare possa conciliare alla tesi anche coloro che sono più ostili ad accettare la subentratura nel caso di morte; in quanto che, avvenendo la morte entro l'anno dalla elezione, è presumibile, quasi quanto nell'ipotesi di morte prima della proclamazione, che la situazione elettorale non sia profondamente mutata. E del resto, se vi è dissenso, la proposta si potrà votare per divisione, come un emendamento agli emendamenti.

Sulla proposta dell'onorevole Cocuzza, che ha voluto elevarè la ipotesi della iettatura, per non dire quella dell'assassinio, all'onore di un emendamento, e per il quale la subentratura automatica dovrebbe limitarsi al caso di morte naturale, ho già espresso in precedenza il mio pensiero. Osservo che ciò implicherebbe la necessità dell'autopsia di tutti i deputati che si rendessero defunti. (*Si ride*).

COCUZZA. Ritiro l'aggettivo « naturale ».

TURATI, *relatore*. Ed allora, anche per la serietà di questa Assemblea, non parliamo più di questo emendamento, che in certa guisa tendeva ad applicare nel campo elettorale l'articolo 725 del Codice civile, che nega il diritto di succedere a chi ha assassinato il *de cuius*; con questo però di più curioso, che nel caso nostro si creerebbe una presunzione di assassinio generico, senza nè dimostrarlo nè identificare il colpevole. Per conto mio, se qualcuno mi assassinerà io spero che andrà in galera e non verrà, alla Camera, avendo almeno perduto i diritti politici... (*ilarità*).

Viceversa, se non consta della persona dell'assassino o del suo mandante, vi prego di considerare la condizione che sarebbe fatta al successore nella lista, al quale è tolto di subentrare, ossia è messo in uno

stato di suspicione indeterminata, senza che egli possa purgarsene, perchè, non essendo processato, non ha neppur modo di ottenere una sentenza di non luogo che provi la sua innocenza!

Dunque, lasciamo andare!

Accetto poi (ed ho finito) l'ultimo emendamento dell'onorevole Grassi, che domanda la soppressione dell'articolo 4, il quale autorizzava il coordinamento di questa legge alla legge elettorale politica generale. Mi è fatto giustamente osservare che si tratta ora di una disposizione frammentaria, e il coordinamento sarà più opportuno quando avremo approvato anche tutte le altre modificazioni, di cui si occupano altre proposte e disegni di legge, che pendono dinanzi alla Camera.

Proporrei quindi che si accettasse interamente l'emendamento dell'onorevole Grassi all'articolo 1, tanto più che corregge qualche errore materiale di stampa del testo della Commissione; e cioè che al secondo comma dell'articolo 42 della legge elettorale politica, testo unico, si sostituisca il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti nell'articolo 103, restino vacanti in un Collegio almeno due posti, e in modo che il numero dei deputati sia ridotto ai quattro quinti, o meno, di quelli assegnati al Collegio, questo sarà riconvocato per procedere all'elezione colle norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

Proporrei inoltre che si accettasse il concetto dell'emendamento dell'onorevole Grassi all'articolo 2, però con una modificazione di forma, che renderà più semplice l'intero testo dell'articolo 103 della legge, ed aggiungendovi l'alinea dell'emendamento dell'onorevole Lollini, nella forma che sto per leggere e che spiegherò poi in due parole:

« Ai commi 4^o ed ultimo dell'articolo 103 della vigente legge elettorale politica è sostituito il seguente, che prende il posto del comma quarto:

« Il posto del deputato, che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, o per annullamento dipendente dall'aver accettato candidature in più di due Collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla elezione, verrà attribuito al candidato che, nella medesima lista, lo se-

gue immediatamente nell'ordine accertato a norma del 4^o comma dell'articolo 87.

« In mancanza di candidati della medesima lista, si provvede ai sensi dell'articolo 42 ».

Mi pare che quest'ultimo alinea dell'emendamento Lollini si debba assolutamente accogliere.

Se possiamo ammettere — e ciò vale non solo pel caso di morte, ma per tutti gli altri casi previsti dall'articolo 103 — che subentri un candidato della medesima lista, mi pare assurdo e contrario all'essenza della rappresentanza proporzionale, che il subentrante possa mai essere un avversario. Le ragioni sono intuitive.

Fondendo così il concetto dell'onorevole Grassi (col temperamento della riduzione del tempo a un anno dalla morte) con la forma e col capoverso dell'emendamento Lollini, noi arriviamo a quel *quid medium* che concilia le ragioni giuridiche con quelle di convenienza, il rispetto del sistema proporzionale con la opportunità, quante volte possa sorgere una questione politica, di non escludere la consultazione del corpo elettorale; otteniamo cioè quel giusto mezzo, che dovrebbe, mi pare, conciliare i pareri di tutte le parti della Camera.

E presento la formula così modificata alla Presidenza.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, come risultano in seguito alle modifiche accettate dalla Commissione.

Art. 1.

« Al secondo comma dell'articolo 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 ottobre 1915, n. 1485, è sostituito il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti nell'articolo 103, restino vacanti in un Collegio almeno due posti e in modo che il numero dei deputati sia ridotto ai quattro quinti, o meno, di quelli assegnati al Collegio questo sarà riconvocato per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Debbo fare una semplice dichiarazione a nome del gruppo popolare in merito a questa legge.

Vi sono due sistemi in concorrenza; il sistema dell'elezione suppletiva in modo automatico, cioè della subentranza automatica, come la chiama l'onorevole Turati, e il si-

stema della riconvocazione del collegio. Il gruppo popolare si dichiara favorevole a questo secondo sistema della convocazione dei comizi e contrario a qualunque sistema di sostituzione automatica, il quale, fra l'altro, si presterebbe a brogli facilissimi.

Per esempio: un funzionario, che avesse molte aderenze in un collegio, potrebbe concordarsi con chi non avesse alcuna aderenza politica. Il funzionario sarebbe eletto; ma poi entrambi d'accordo ricorrerebbero alla Giunta delle elezioni per far annullare l'elezione in modo che subentrasse quello che non aveva base elettorale.

Siamo contrari al criterio della subentratura di carattere automatico anche perchè, ove non sia congegnato l'istituto relativo come lo è nella legge belga, si finisce per offendere il diritto dell'elettore.

L'onorevole Modigliani ha ragione quando dice che bisognerebbe in ogni modo garantirsi che il sistema proporzionale possa funzionare. Ecco perchè noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Grassi, a condizione però che si modifichi nel senso che si facciano le elezioni quando le vacanze arrivino a non meno dei quattro quinti dei deputati assegnati al collegio.

Solo in questo caso la proporzionale potrebbe funzionare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'articolo 103, restino vacanti in un collegio almeno due posti, in modo che il numero dei deputati sia ridotto ai quattro quinti, o meno, di quelli assegnati al collegio, questo sarà riconvocato per procedere all'elezione colle norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

GRASSI. Parlerò brevissimamente per chiarire le ragioni del mio emendamento. Premetto che non ho nessuna difficoltà ad accettare anche la modificazione suggerita dall'onorevole Tovini, se la Commissione l'accetta.

Il testo della Commissione stabiliva in una forma restrittiva che si dovessero sospendere le elezioni solo nel caso che man-

casce un quinto dei deputati assegnati al collegio.

Ora avveniva che in un collegio di cinque deputati bastava che ne mancasse uno che cioè ne rimanessero quattro, per determinare le elezioni.

Ma è sembrato che muovere tutta questa macchina elettorale soltanto per un posto vacante, anche per tutte le ragioni illustrate dall'onorevole Turati, fosse eccessivo.

Ed ecco la ragione del mio emendamento; se si accetta che non siano meno di quattro quinti, siamo tutti d'accordo, perchè allora anche nel collegio a cinque deputati ne debbono mancare due; ma se noi ritorniamo al primo testo della Commissione, allora il mio emendamento non ha più la sua ragione d'essere; quindi lo ritirerei se si accettasse il primo testo della Commissione con la correzione materiale degli errori di stampa.

TURATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI, *relatore*. La Commissione consentendo nei concetti degli onorevoli Grassi e Tovini propone questa nuova formula:

« Al seconda comma dell'articolo 42 della legge elettorale politica, testo unico, 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito il seguente:

« Quando per qualsiasi ragione, esclusi i casi previsti dall'articolo 103, restino vacanti in un collegio tanti posti per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al collegio, questo sarà riconvocato per procedere alle elezioni con le norme della presente legge, purchè manchino più di sei mesi dalla scadenza normale della legislatura ».

PRESIDENTE. L'onorevole Grassi insiste nel suo emendamento?

GRASSI. Non insisto.

PRESIDENTE. All'articolo 1° vi sono ancora i seguenti due emendamenti dell'onorevole Cocuzza:

« All'articolo 42 della legge elettorale politica aggiungere come secondo comma il seguente:

« Quando per causa di morte, naturalmente entro l'anno dall'avvenuta proclamazione, restano vacanti in un collegio uno o più posti, si provvede con la sostituzione secondo le norme stabilite al quarto comma dell'articolo 103 ».

« Al secondo comma dell'articolo 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 ottobre 1915, n. 1485, sostituire il seguente:

« Quando, per qualsiasi altra causa, esclusi i casi previsti nell'articolo 103, restino

vacanti in un collegio uno o più posti in modo che il numero dei deputati assegnati al collegio sia ridotto ai quattro quinti, il collegio sarà riconvocato per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura».

COCUZZA. In presenza del nuovo testo concordato non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo secondo il testo concordato dalla Commissione testè letto dall'onorevole Turati.

(È approvato).

Articolo 2.

« L'ultimo comma dell'articolo 103 del predetto testo unico è modificato come segue :

« Quando la elezione di un deputato venga annullata per avere accettato candidature in più di due Collegi, o per ineleggibilità preesistente alla sua elezione, o per la morte del candidato avvenuta prima della data della elezione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite al quarto comma del presente articolo ».

Per questo articolo la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« Il comma 4° e l'ultimo comma dell'articolo 103 del predetto testo unico, sono modificati come segue:

« Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio o per annullamento per aver accettate candidature in più di due collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato a norma del 4° comma dell'articolo 84.

« Nella mancanza di candidato nella medesima lista si procede a termini dell'articolo 42 ».

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. L'articolo 103 della legge vigente dice che quando l'elezione di un deputato venga annullata per avere accettate candidature in più di due collegi o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme del comma quarto, cioè sostituendolo col candidato che nella medesima lista abbia raggiunto il maggior numero dei suffragi.

Ora a nome del gruppo popolare dichiarato che noi desideriamo che venga conservato il testo della legge vigente. Quindi ci opponiamo ad allargare, come è stato proposto, i casi della subentratura automatica.

Noi abbiamo detto che, quando si tratta di ineleggibilità preesistente alla elezione, la subentratura automatica condurrebbe a brogli elettorali. Ma poi ogni aggiunta che si faccia limita sempre più la possibilità di ricorrere alla consultazione del corpo elettorale.

In sostanza la disposizione proposta viene a favorire il principio della sovranità popolare. Nel caso che si dovesse procedere alla votazione dell'articolo, domanderemo che vi si proceda per divisione.

PRESIDENTE. All'articolo 2 l'onorevole Lollini aveva presentato il seguente emendamento:

« Ai commi 4° ed ultimo dell'articolo 103 della vigente legge elettorale politica è sostituito il seguente:

« Il posto di deputato, che rimanga vacante per effetto dell'opzione o del sorteggio o per cause di decadenza, di annullamento o di morte dell'eletto, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato, a norma del 4° comma dell'articolo 84.

« In mancanza di candidati nella medesima lista si provvede a sensi dell'articolo 42 ».

LOLLINI. Dichiaro che non insisterò nel mio emendamento; però non posso accettare quella limitazione per la quale, per farsi luogo a sostituzione automatica, la vacanza debba avvenire entro l'anno dalla proclamazione. (Interruzioni).

E la ragione, onorevoli colleghi, è evidente.

Non vale dire che a distanza di un anno possono essere mutate le condizioni politiche del collegio, possono essere sopraggiunti avvenimenti tali per cui non si possa più ritenere ragionevolmente, che colui che verrebbe a sostituire il deputato, che ha lasciato il posto vacante, non rappresenti più il suo collegio e non sia più in armonia con le condizioni del Paese. (Rumori — Interruzioni).

È un argomento che prova troppo o troppo poco.

Propongo, quindi, che la frase « entro

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 9 AGOSTO 1920

l'anno dall'avvenuta proclamazione» venga votata a parte; ed io voterò contro.

RICCIO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *della Commissione*. Ho domandato di parlare per una dichiarazione di voto.

RICCIO. Ho domandato di parlare per una dichiarazione di voto.

Sia nella discussione della legge elettorale nella passata legislatura, sia in seno alla Commissione di cui ho avuto l'onore di far parte, ho combattuto il concetto della permanenza della lista durante tutta la legislatura, concetto che mi pare contrario alle condizioni della nostra vita pubblica, al modo con cui si fanno le liste dei candidati, compilate secondo le esigenze del momento in cui si fanno le elezioni, e che non possono perciò permanere, dopo che le elezioni sono avvenute. Fui e sono contrario alle sostituzioni.

Ma poichè vi sono anche argomenti a vantaggio della tesi opposta, e poichè è sempre opportuno non respingere quei temperamenti indispensabili per far passare le leggi, io accettai che la permanenza della lista fosse limitata ad un anno, ed in questo senso, come ha detto l'onorevole Turati, la Commissione è stata concorde. Se però, come sento dall'onorevole Lollini, questo temperamento viene combattuto, e si vogliono le sostituzioni non limitate ad un anno, ma prolungate per tutta la legislatura, voterò, come mi detta il mio antico e costante convincimento, contro la proposta Lollini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Erano stati presentati all'articolo 2 i seguenti emendamenti:

« *All'ultimo comma dell'articolo 103 del predetto testo unico è sostituito il seguente:*

« Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per ineleggibilità preesistente alla sua elezione, o per morte, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite al quarto comma del presente articolo ».

Grassi.

All'ultimo comma dell'articolo 103 della legge (testo unico 2 settembre 1919, n. 1495), è sostituito il seguente:

« Il posto di deputato che rimanga vacante per decadenza o per morte dell'eletto,

viene attribuito secondo le norme stabilite nel quarto comma del presente articolo ».
Celesia, De Martino.

L'ultimo comma dell'articolo 103 del predetto testo unico è modificato come segue:

« Quando la elezione di un deputato venga annullata per avere accettato candidature in più di due collegi o per ineleggibilità preesistente alla sua elezione o per la morte *naturale* del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto od ai posti vacanti secondo le norme stabilite al quarto comma del presente articolo ».

Cocuzza.

Gli onorevoli proponenti hanno fatto conoscere alla Presidenza che in presenza del nuovo testo della Commissione non vi insistono.

Si procederà perciò alla votazione. Si voterà sul testo presentato or ora dalla Commissione e del quale l'onorevole Tovini ha chiesto la divisione.

TOVINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Non commettiamo equivoci. Qui è ripetuto il testo preciso della legge vigente. Ma non si vota già il testo della legge, si vota l'emendamento aggiuntivo che figura qui stampato in carattere corsivo. Contro questo emendamento, non già contro il testo dell'articolo, il gruppo popolare si è dichiarato contrario.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Devo far presente che in seguito al mio emendamento i punti sui quali la Camera deve pronunciarsi sono due: uno riguarda le disposizioni già contenute nella legge all'articolo 103 e l'altro la sostituzione per ineleggibilità preesistente o per morte avvenuta entro un anno dalla proclamazione.

È su questi due punti che bisognerà votare per divisione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 2:

« Al posto di deputato che rimane vacante per effetto di opzione, sorteggio, o per annullamento dipendente dall'aver accettato la candidatura in più di due collegi ».

Coloro i quali approvano questa parte sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Metto a partito la seconda parte che consiste nell'inciso: « o per ineleggibilità preesistente all'elezione ».

(Dopo prova e controprova la votazione rimane incerta).

Voci. Divisione! Divisione!

PRESIDENTE. Procederemo ad una nuova votazione per divisione nell'Aula. (Commenti).

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Su questi due emendamenti il Governo si rimette alla Camera; ma ciascun membro del Governo voterà secondo il proprio convincimento. (Applausi all'estrema sinistra — Commenti — Interruzioni al centro).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione nell'Aula. Coloro che non approvano la seconda parte dell'articolo 2 si recheranno a destra, quelli che l'approvano si recheranno a sinistra.

(È approvata — Applausi a sinistra — Commenti animatissimi).

Procediamo ora alla votazione dell'altro inciso: « o per morte avvenuta entro un anno dalla proclamazione ».

Su questo inciso è stata chiesta la votazione nominale.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Prego la Camera di consentire al Governo una dichiarazione.

La Camera sa che il Governo su queste questioni, su quella che si è votata prima, e su quella che si vota adesso, è indifferente, e si rimette all'Assemblea; onde ciascuno dei suoi membri si regola, di fronte alle proposte in deliberazione, come crede nella propria coscienza.

Ma la Camera non può dimenticare che al Governo preme una cosa sola, quella cioè che si corregga l'articolo 42 in modo che non si sia costretti a convocare interi collegi per provvedere magari ad una sola vacanza; ora la domanda di votazione nominale quale conseguenza avrà? (Commenti). Molto probabilmente questa sola: di far con-

statare che la Camera non è in numero per deliberare...

Una voce. Perfettamente! Si voterà domani.

MEDA, *ministro del tesoro*. ...questo significa che si dovrebbe andare ad una seduta di domani, perchè l'ordine del giorno della seduta pomeridiana d'oggi è già fissato. Ma se oggi, a sera, la Camera decidesse di prendere le vacanze?

MODIGLIANI. C'è un'altra soluzione.

MEDA, *ministro del tesoro*. Non la vedo: vedo, in caso di vacanze che fossero deliberate stasera, la legge in esame arenata; vedo il Governo in presenza di una situazione spiacevole: quella di convocare tutti i collegi in cui sia un posto vacante col bel risultato di far sostituire ai deputati venuti meno, per avventura, deputati di opposto partito, in dispregio d'ogni criterio proporzionalista. È questo che si vuole? Non credo; perchè sarebbe come annullare la deliberazione già presa approvando la prima parte dell'articolo 1.

Prego quindi ai proponenti la votazione nominale, di non insistere; se insisteranno, il Governo, ripeto, si manterrà, come corpo, indifferente, lasciando libertà ai suoi componenti di esprimersi in favore della tesi che personalmente preferiscono: dolente però che si vada a creare un imbarazzo, il danno del quale sarà risentito da tutti i partiti. (Vive approvazioni).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Ho chiesto di parlare per un appello al regolamento.

Prima che si addivenga alla votazione nominale chiedo che si constati se i 15 presentatori della domanda siano presenti. Ai presentatori della domanda di votazione nominale faccio una osservazione, che sembra avere carattere personale, ma che mi pare abbia carattere oggettivo. Di tutti i disegni di legge resta ancora da discutere un unico disegno di legge, sul quale non sono iscritti oratori, quello che concerne il controllo sulla gestione dei giornali.

Prego i presentatori della domanda di votazione nominale di rendersi conto dell'impressione che farebbe una manovra di questo genere la quale, certo contro le loro intenzioni, potrebbe apparire anche come intesa a silurare un disegno di legge sul quale siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Constateremo se i presentatori della domanda di votazione di ap-

pello nominale sono presenti e se mantengono la loro firma.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Prego gli amici del gruppo popolare che avevano chiesto la votazione nominale, di rendersi conto dell'osservazione di carattere obbiettivo fatta dall'onorevole ministro del tesoro. Se noi insistiamo nella domanda di votazione nominale possiamo essere certi, perchè il risultato l'abbiamo già visto nella votazione fatta per divisione, che la Camera non risulterà in numero legale, e allora andremo a questa conseguenza, che vogliamo deprecare e per cui siamo stati tutti d'accordo nel votare l'articolo 1 del disegno di legge, che cioè in forza dell'articolo 23 il Governo sarà obbligato a indire immediatamente le elezioni in alcuni collegi elettorali politici esclusivamente col sistema maggioritario. Noi ieri abbiamo fatto una affermazione qui per il sistema proporzionalista. Non possiamo oggi, senza smentire noi stessi, fare un'affermazione contraria. Di più vi è la ragione detta dall'onorevole Modigliani; e anche questa mi pare abbia qualche peso, perchè non sarà mai vero che dal partito popolare si voglia ostacolare una legge di controllo sopra gli organi della pubblica opinione. Per queste ragioni chiedo agli amici di voler togliere la loro firma dalla domanda di votazione nominale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Reale, mantiene la domanda di votazione nominale?

REALE. La mantengo.

(*Alcuni dei firmatari non sono presenti, altri dichiarano di ritirare la loro firma fra commenti vivaci e conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Poichè alcuni dei firmatari sono assenti ed altri hanno ritirato la loro firma, la domanda di votazione nominale non è valida essendo il numero dei firmatari ridotto a meno di quindici. Dobbiamo dunque votare sull'inciso. Si voterà per divisione.

Viene in questo momento presentata una domanda per la constatazione del numero legale. (*Rumori vivissimi*).

Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

Questa domanda a norma del regolamento deve precedere la votazione. Ma anche per essa interrogherò i singoli firmatari, per constatare se sono presenti e se mantengono la loro firma.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il Presidente ha annunciato che esiste una domanda di verifica del numero legale: ma io rinnovo ai firmatari di questa nuova domanda la preghiera che ho rivolto poco fa: non vogliono insistere: la loro insistenza importerebbe l'obbligo nel Governo di convocare tutti i colleghi politici, nei quali si sono determinate delle vacanze: nè pare cosa che valga la pena di augurarci. Il Governo sarà grato ai firmatari se vorranno accedere al suo invito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Reale, mantiene...

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. La domanda di verifica del numero legale è proposta intempestivamente. L'onorevole Presidente aveva già messo in votazione una proposta, e aveva già indicato il sistema di votazione, cioè la votazione per divisione; le parti si erano già separate, quando è stata presentata domanda di verifica del numero legale. Penso che questa non sia proponibile, perchè era già in corso la votazione. Si corre il rischio di creare un pericoloso precedente. (*Interruzioni*).

Se infatti prevalessse questo sistema, si ammetterebbe che tutte le volte che la Camera si trova in votazione possa la parte che si crede soccombente, domandando la constatazione del numero legale, tentare di frustrarne il risultato.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, il regolamento dice che se, quando la Camera sta per procedere ad una votazione, intervenga una domanda per la constatazione del numero legale, questa domanda deve avere la precedenza.

LUCIANI. Ma in questo caso già si votava e l'esito era evidente!

PRESIDENTE. Non è esatto. Comunque ora interrogherò i firmatari della domanda per constatare se sono presenti e se mantengono la loro firma.

(*Alcuni firmatari non sono presenti, altri dichiarano di ritirare la loro firma — Rumori vivissimi*).

Mancando il numero delle firme prescritto dal regolamento, questa domanda di constatazione del numero legale s'intende come non presentata. (*Rumori — Commenti vivaci all'estrema sinistra*).

Pongo quindi a partito, per divisione, l'inciso « o per morte avvenuta entro un anno dalla proclamazione ».

Coloro che approvano questo inciso, passeranno a sinistra, coloro che non lo approvano passeranno a destra.

(È approvato).

Pongo a partito l'ultima parte dell'intero articolo.

(È approvato).

Ed ora pongo a partito il complesso dell'articolo 2 che risulta così formulato:

« Al comma 4^o e all'ultimo comma dell'articolo 103 del predetto testo unico è modificato come segue:

« Il posto di deputato, che rimanga vacante per effetto dell'opzione o del sorteggio o per annullamento per aver accettate candidature in più di due collegi, o per inleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato a norma del 4^o comma dell'articolo 84.

« In mancanza di candidati nella medesima lista si procede a termini dell'articolo 42 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Gli effetti della presente legge decorrono dal principio della presente XXV Legislatura ».

(È approvato).

L'articolo 4^o ed ultimo d'accordo tra Commissione e Governo è stato soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici ».

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 318-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Vassallo.

VASSALLO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MODIGLIANI, relatore. Rinunzio a svolgere le ragioni della proposta di legge, visto che nessuno la combatte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli articoli:

Art. 1.

Chiunque pubblica un giornale, o altro scritto periodico, deve tenerne la amministrazione nei modi prescritti dal Codice di commercio e dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Oltre tenere i libri di commercio indicati nei titoli IV del libro I del Codice di commercio, chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale delle persone o enti o aziende che provvedono alla pubblicazione, deve:

a) presentare ogni anno, e non oltre il mese di gennaio, i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all'articolo 23, 1^o e 2^o capoverso, del Codice di commercio;

b) depositare il bilancio annuale compilato nei modi indicati all'articolo 176 del Codice di commercio, non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell'articolo 180 del Codice di commercio, omessa la relazione dei sindaci se non si tratti di società anonime;

c) tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate quotidianamente, ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico;

d) tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni quotidiane delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa;

e) allegare al bilancio, e depositare insieme a questo, annualmente, un estratto separato dettagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate alle precedenti lettere c e d.

(È approvato).

Art. 3.

Chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale di persone o enti o aziende che provvedano alla pubblicazione, deve depositare personalmente, o a mezzo di mandatario speciale, insieme al bilancio e nei modi prescritti per questo, non solo tutti gli allegati di cui al Codice di commercio e alla presente legge, ma anche i registri indicati alle lettere *c* e *d* del precedente articolo.

Il bilancio, i suoi allegati, ed i registri di cui sopra dovranno recare, subito dopo l'ultima scritturazione, la dichiarazione autentica di chi è tenuto ad effettuare il deposito, che il bilancio, gli allegati, ed i registri, sono conformi a verità.

(È approvato).

Art. 4.

L'effettuazione del deposito di cui al precedente articolo dovrà essere annunciata nel giornale o scritto periodico nei modi prescritti dal regolamento da promulgarsi a termini dell'articolo 7 della presente legge. E i registri indicati alle lettere *c* e *d* dell'articolo 2 non potranno esser ritirati dalla cancelleria del tribunale se non dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'ultimo annuncio del deposito, comparso sul giornale.

(È approvato).

Art. 5.

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità a termine dell'articolo 1314 del Codice civile:

a) i contratti con cui si creano società od associazioni aventi per scopo principale od accessorio la pubblicazione di giornali o periodici;

b) le convenzioni ed i contratti relativi a giornali o periodici che comunque mirino a provvedere continuativamente alla collaborazione, all'acquisto, fornitura o cessione delle opere, degli strumenti e dei generi necessari alla pubblicazione, alla distribuzione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie.

Gli atti e contratti contemplati nel presente articolo (eccettuato quello di abbonamento) debbono esser registrati, a pena di nullità, nel termine prescritto dalle vigenti leggi sulle tasse di registro, ma saranno soggetti unicamente ed esclusivamente ad una tassa fissa di lire italiane 10.

Gli uffici di registro, i notai, i cancellieri, ed in genere tutti i pubblici uffici presso i quali si trovino depositati, in originale od in copia, gli atti di cui sopra, sono tenuti a lasciarne prendere visione a chiunque ne faccia loro richiesta, e dovranno anche rilasciarne copia autentica, in carta libera, a spese del richiedente.

(È approvato).

Art. 6.

I libri di commercio ed i registri sottoposti alle disposizioni della presente legge sono esenti da ogni tassa di bollo.

(È approvato).

Art. 7.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Le violazioni delle precedenti disposizioni saranno punite:

colla multa fissa di lire mille, e colla multa di lire cento per ogni giorno di ritardo, nei casi previsti dalle lettere *a* e *b* dell'articolo 2;

colla multa fissa di lire cinquemila e colla multa di lire dieci per ogni giorno di omessa registrazione, nei casi di cui alle lettere *c* e *d* dell'articolo 2, e nel caso di mancata tenuta di libri o registri. Queste sanzioni si applicano per ogni libro o registro non tenuto;

colla multa da lire mille a diecimila e con gli arresti fino ad un mese — e senza pregiudizio di ogni altra sanzione derivante da altre leggi o regolamenti — nei casi che la dichiarazione di conformità al vero richiesta dall'articolo 3 resulti mendace; e se il contravventore sia recidivo nella violazione qui prevista, la multa non potrà essere inferiore alle duemila lire ed in ogni caso a quella già irrogata in precedenza, e gli arresti saranno inflitti nella misura da uno a sei mesi;

colla multa da dieci a mille lire in ogni altro caso.

Le sentenze di condanna saranno pubblicate nel giornale o periodico nella cui gestione sia incorsa la contravvenzione alla presente legge, e in quegli altri giornali che la sentenza stessa indicherà.

(È approvato).

Art. 9.

Il regolamento di cui all'articolo 7 prescriverà i criteri secondo i quali dovrà applicarsi la multa da lire dieci a diecimila nei casi di irregolare tenuta dei libri e registri prescritti. Quando l'irregolarità dei libri e registri risulti preordinata ad occultare un fatto od un provvedimento amministrativo importante, i libri ed i registri saranno considerati inesistenti e la multa comminata per la mancata tenuta dei libri sarà applicata nel massimo. Saranno del pari applicate nel massimo le pene comminate per il mendacio della dichiarazione richiesta dall'articolo 3 in fine, se il mendacio risulti preordinato ad occultare un fatto o un provvedimento amministrativo importante.

(È approvato).

Art. 10.

Sono reponsabili in solido del pagamento delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori della presente legge:

a) le persone, enti, e aziende che pubblicano il giornale o periodico e coloro che li rappresentano legalmente;

b) quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni, per la loro continuità od entità, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale o il periodico non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni.

Le persone responsabili solidalmente, e i rappresentanti legali delle persone, enti o aziende solidalmente responsabili, a termini del presente articolo, saranno citate e giudicate nelle forme e colle garanzie prescritte per gli imputati.

(È approvato).

Art. 11.

Nelle azioni penali derivanti dalla presente legge potranno costituirsi parte civile, oltre i danneggiati, gli offesi, i loro rappresentanti e i loro eredi, anche i denunciati, gli iscritti ad una associazione giornalistica che abbia fra i suoi scopi il rispetto della presente legge, e coloro che esercitano la professione di giornalisti.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pubblicazioni fatte da pubbliche amministrazioni, da accademie

scientifiche, artistiche e letterarie legalmente costituite, da pubblici istituti d'insegnamento.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo comunicherà ogni sei mesi ai due rami del Parlamento l'elenco delle sovvenzioni che a qualunque titolo e su qualunque capitolo del bilancio vengano assegnate a qualsiasi pubblicazione periodica.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di proposte di legge.

Prima è quella del deputato Bubbio « per concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali ».

Si dia lettura della proposta di legge.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi tornata del 27 luglio 1920).

PRESIDENTE. L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgerla.

BUBBIO. Onorevoli colleghi! La mia proposta di legge ha bisogno di poche spiegazioni.

Tutti gli impiegati governativi e di tante altre amministrazioni assimilate godono da tempo di agevolazioni ferroviarie. Sono da esse soltanto esclusi i dipendenti degli enti locali che pure da tanti anni si agitano per ottenere, se non l'equiparazione, almeno un limitato numero annuo di biglietti a tariffa ridotta.

Tale categoria di pubblici dipendenti ha dimostrato e non da oggi e specie durante il periodo della guerra uno spirito di sacrificio e di disciplina che tante altre categorie di impiegati ad essi potrebbero invidiare. Solo mercè l'opera infaticata di questi paria i nostri comuni hanno potuto resistere alle gravi prove cui la loro compagine è stata sottoposta; appare quindi doveroso accogliere la loro più che decennale aspirazione.

Comprendo che qualcuno potrà osservare che in un momento in cui il disavanzo finanziario tocca alti limiti, appaia meno impellente l'allargare le concessioni. Ma poichè non certo il Governo, nè la Camera pare vogliano procedere ad una riduzione o anche all'abolizione delle agevolazioni, si rende non ingiustificata la richiesta e-

stensione alla categoria dei dipendenti locali, in quanto il privilegio dei dipendenti governativi ed assimilati costituisce necessariamente un'ingiustizia per i primi che ne sono esclusi.

Lo stato giuridico ed economico delle due categorie per via di successivi avvicinamenti va via via ad essere eguale; è sommo interesse dei comuni di avere funzionari provetti, scelti fra i migliori, che debbono essere allettati alla carriera; un elemento di elevazione morale ed anche economica potrà appunto essere costituita dalla invocata concessione.

È per non allarmare troppo i custodi del bilancio ferroviario si è voluto limitare la agevolazione unicamente a 12 biglietti annui i corsa semplice, laddove tutti i dipendenti governativi compresi i maestri dei comuni autonomi usufruiscono di un numero illimitato di biglietti.

Di più la concessione si è intesa limitare unicamente a coloro che coprono stabilmente posti di organico e facciano dell'impiego municipale l'unica o almeno prevalente professione.

Entro tali ristretti confini il disegno di legge si raccomanda certamente alla benevolenza di tutti i colleghi, che, per essere stati e per essere tuttora amministratori di enti locali hanno certo avuto modo di apprezzare le benemerienze di un personale finora troppo negletto e trascurato, mentre è pubblico interesse, dato anche gli alti problemi che ora attendono i comuni al varco, che ad esso sia data questa tenue soddisfazione, mentre si attende che la Commissione Reale abbia a presentare il suo progetto di stato giuridico, che potrà dare infine tregua allo stato di inferiorità in cui la categoria finora è stata tenuta.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non si oppone, con le consuete riserve, alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Bubbio.

(È approvata).

Segue la proposta di legge dell'onorevole Cappellotto per concessione di viaggio a prezzo ridotto agli insegnanti delle scuole medie pareggiate e delle scuole elementari a sgravio.

Si dia lettura della proposta di legge.

PAPARO, *segretario*, legge: (Vedi tornata del 31 luglio 1920).

PRESIDENTE. L'onorevole Cappellotto ha facoltà di svolgerla, ma mi auguro segua l'esempio dell'onorevole Bubbio.

CAPPELLOTTO. È appunto quello che faccio. La proposta di legge è di per sé chiara. Mi limito perciò a raccomandare alla Camera di volerla prendere in considerazione. (Approvazioni).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Cappellotto.

(È approvata).

La seduta termina alle 13.15.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI

Roma, 1920. — Tip. della Camera dei Deputati.

